

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Petak, 09.02.2018.

02/18

NUMERO

Venerdì, 09-02-2018



Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, e 137/15 - correzione e 123/17), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 gennaio 2018, emana la

DELIBERA STATUTARIA SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLO STATUTO DELLA CITTA' DI PULA-POLA

Articolo 1

Nello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), nell'art. 26 comma 2 la parola: "il Consiglio comunale consegnerà" si sostituiscono con le parole: "il presidente del Consiglio municipale ha l'obbligo di consegnare", e il numero: „8“ viene sostituito dal numero „30.“

Articolo 2

Si cancella il comma 3 dell'art. 37.

Articolo 3

Nell'art. 39 al comma 1 sottocomma 9 dopo la parola: „e“ si aggiungono le parole: "Altro", e la parola: "Altro" si cancella.

Articolo 4

Nell'articolo 44 comma 1 le parole: "quattro godine" si sostituiscono le parole: "fino alla data di entrata in vigore della decisione del governo

della Repubblica di Croazia sull'annuncio delle prossime elezioni regolari che si tengono ogni quattro anni in conformità delle disposizioni della legge che disciplina le elezioni locali, ossia fino alla decisione del governo della Repubblica di Croazia sullo scioglimento del corpo rappresentativo".

Articolo 5

Nell'articolo 48 dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma 2 che recita:

"Il consigliere ha il diritto a un'assenza non pagata giustificata dal lavoro per partecipare ai lavori del Consiglio comunale e dei suoi organi di lavoro".

I commi 2, 3, 4 e 5 diventano commi 3, 4, 5 e 6.

Articolo 6

All'art. 52 comma 3 dopo il punto 3 si aggiunge un nuovo punto 4 che recita:

"4a relazione annuale sull'esecuzione del bilancio".

I commi 4, 5, 6 e 7 diventano commi 5, 6, 7 e 8.

Articolo 7

Nell'art. 57 al comma 1 sottocomma 4 la parola: "spese" si cancella.

Articolo 8

All'articolo 61 comma 2 alla fine della proposizione si cancella il punto e si aggiunge il testo: "o fino alla data di entrata in vigore della decisione sulla nomina del Fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia per l'esercizio delle funzioni di Sindaco".

Al comma 6 sottocomma 7 la parola: "disponibile per il resto" si sostituiscono le parole: "ad altra disposizione".

Il sottocomma 16 viene modificato e recita:

"-nomina e revoca i rappresentanti della Città di Pola negli organismi delle istituzioni pubbliche, delle società commerciali e di altre persone giuridiche di interesse della Città di Pola, il cui

fondatore è la Città di Pola ovvero che sono in possesso maggioritario o comproprietà della Città di Pola, che ha l'obbligo di pubblicare nel primo numero della Gazzetta Ufficiale della città di Pola che segue dopo aver portato la delibera,”.

Articolo 9

Nell'articolo 67 dopo il comma 3 si aggiunge un nuovo comma 4 che recita:

“Il Sindaco e i suoi sostituti che eseguono la funzione senza retribuzione non possono cambiare il modo di eseguire l'ufficio nell'anno in cui si tengono le elezioni amministrative”.

L'attuale comma 4 diventa comma 5.

Articolo 10

Nell'articolo 84 comma 1 dopo le parole: „Sindaco“ si aggiungono le parole: “membri del Consiglio municipale,”.

Nel comma 2 dopo le parole: „cittadini“ si aggiunge la virgola e le parole: “consiglio del comitato locale”, e le parole: “le loro organizzazioni e associazioni” si sostituisce con le parole: “membri del Consiglio municipale,”.

Articolo 11

All'art. 98, comma 1 si cancella il punto alla fine della frase e si aggiunge il testo: “E su sua proposta il Consiglio municipale può sciogliere il consiglio del comitato locale, se lo stesso frequentemente viola lo Statuto, le Regole fondamentali del Comitato locale o non adempie ai suoi doveri”.

Articolo 12

Nell'art. 110 la parola: “padrone di casa” vengono sostituite dalle parole: “padrone”.

Articolo 13

Nell'articolo 111 il comma 2 viene modificato come segue:

“Entrate della Città di Pola sono:

1. tasse cittadine, sovrimposta, compensi, contributi, imposte,
2. proventi dai beni in possesso della Città di Pola e dai diritti immobiliari,
3. proventi da società commerciali e altre persone giuridiche in possesso della Città di Pola, ovvero nelle quali la Città di Pola ha quote o azioni,
4. tasse per le concessioni,
5. multe e beni immobili confiscati per violazioni come prescritto dalla Città di Pola in conformità

con la legge,

6. quota nella tassa comune,
7. i fondi della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio dello Stato,
8. altre entrate previste dalla legge”.

Articolo 14

Nell'art. 126 la parola: “esegue il controllo della legalità” si sostituiscono con le parole: “supervisiona la legalità”.

Articolo 15

L'articolo 131 viene modificato e recita:

Il consiglio comunale prende decisioni e altri atti generali nella sua sfera autonoma, in conformità con i regolamenti applicabili e il presente Statuto.

Prima dell'entrata in vigore degli atti generali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stessi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Città di Pola.

Gli atti generali entrano in vigore al più presto l'ottavo giorno dal giorno della loro pubblicazione. In deroga, per ragioni particolarmente giustificabili, si può stabilire che l'atto generale entri in vigore il giorno dal giorno della pubblicazione”.

Articolo 16

Nell'articolo 133 comma 2, il sottocomma 1 cambia e recita:

“- con la pubblicazione dell'atto se con una prescrizione particolare è così stabilito”.

Articolo 17

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 021-05/18-01/9

NUM.PROT.: 2168/01-01-02-02-0019-18-5

Pola, 30 gennaio 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'art. 33 comma 2 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, e 137/15 - correzione e 123/17), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 gennaio 2018, emana le

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI PULA-POLA

Articolo 1

Nel Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 1/13 i 14/5), nell'articolo 46 comma 3 sottocomma 2 le parole "l'ultimo giorno lavorativo" si sostituiscono con le parole "due giorni lavorativi".

Articolo 2

Nel Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola nel capo VII ATTI DEL CONISGLIO MUNICIPALE, nel titolo del capitolo 6 dopo le parole "Emanazione del bilancio", si cancellano le parole "e il calcolo annuale del bilancio della città", e l'articolo 51 cambia e recita:

- (1) Il Sindaco, in quanto unico proponente autorizzato, è obbligato a determinare la proposta del bilancio e sottoporla al Consiglio municipale per l'adozione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge speciale.
- (2) Il Bilancio viene emanato dal Consiglio municipale con una legge speciale.
- (3) Il Presidente del Consiglio municipale invia il bilancio ai consiglieri entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della sessione.
- (4) Una discussione unica è condotta sulla proposta di bilancio.
- (5) La proposta di bilancio presentata può essere ritirata dal Sindaco prima di votare il bilancio nel suo insieme.
- (6) Se il Sindaco non propone il Bilancio al Consiglio municipale o ritira la proposta

prima della votazione del bilancio nel suo complesso e non propone una nuova proposta di bilancio entro il termine che consentirà la sua emanazione, il Governo della Repubblica di Croazia destituirà il Sindaco e i suoi consiglieri che sono stati eletti insieme a lui, secondo una legge speciale."

Articolo 3

L'articolo 52 viene modificato e recita:

(1) Se il Consiglio municipale non emana il bilancio prima dell'inizio dell'anno finanziario, temporaneamente, e al massimo per i primi tre mesi dell'anno finanziario, in conformità alla delibera sui finanziamenti provvisori, si continua con il finanziamento delle attività, delle funzioni e dei programmi della Città di Pola e degli altri utenti del bilancio e fuori del bilancio in conformità alla legge specifica.

(2) la Delibera sul finanziamento provvisorio è emanata dal Consiglio municipale della Città di Pola fino al 31 dicembre, in conformità con le leggi specifiche su proposta del Sindaco o fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia.

(3) Nel caso in cui è sciolto solo il Consiglio municipale, e il Sindaco non è destituito, fino alla nomina del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia, il finanziamento avviene eseguendo le spese e uscite regolari e necessarie in base alla delibera sul finanziamento delle spese e uscite necessarie emanata dal Sindaco.

(4) A seguito della nomina del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia, il Sindaco propone al commissario una nuova decisione sul finanziamento delle spese e delle uscite necessarie in cui sono incluse le entrate e i redditi realizzati, nonché le spese e le uscite effettuate nel periodo fino all'arrivo del fiduciario.

(5) Se fino al 31 marzo non si emana il bilancio, il fiduciario emana la delibera di finanziamento delle spese e uscite necessarie per il periodo fino all'emanazione del bilancio.

(6) La delibera di finanziamento delle spese e uscite necessarie corrisponde sostanzialmente alla delibera sul finanziamento temporaneo prescritto dalla legge speciale, ma in rapporto al periodo per il quale si emana.

Articolo 4

L' Art. 62 comma 3 cambia e recita:

"(3) l'invito alla sessione con i materiali dell'ordine del giorno viene presentato ai consiglieri 8 (otto) giorni prima della sessione.

Se esistono motivi giustificati, che devono essere motivati, il termine può essere più breve”.

Articolo 5

(1) All’art. 84 comma 1 alinea 3 dopo la parola „bilancio“ si aggiungono le parole “e relazione annuale sull’esecuzione del bilancio”.

Articolo 6

(1) Si autorizza il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali a stabilire e rilasciare il testo emendato del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola”.

Articolo 7

(1) La presenti modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola entrano in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 021-05/13-01/27
NUM.PROT.: 2168/01-01-02-0009-18-14
Pola, 30 gennaio 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell’articolo 123 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” nn. 07/09., 16/09, 12/11 i 1/13), il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali ha stabilito il giorno 09 febbraio 2018 il testo emendato dello Statuto della Città di Pula-Pola.

Il testo emendato dello Statuto della Città di Pula-Pola comprende lo Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” n. 07/09), le Modifiche allo Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” nn. 16/09), le Modifiche allo Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” nn. 12/11), la Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” n. 01/13), la Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di Pula-Pola (CLASSE: 021-05/18-01/9, N.PROT.: 2168/-01-02-02-0019-18-5, del 30 gennaio 2018).

CLASSE: 021-05/18-01/9
NUM.PROT.: 2168/01-01-02-0009-18-16
Pola, 09/02/2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

**STATUTO DELLA CITTÀ DI
PULA-POLA**
(testo emendato)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Statuto regola dettagliatamente le competenze d’autogoverno della Città di Pula-Pola (di seguito: i suoi simboli, i riconoscimenti pubblici, la collaborazione con le altre unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale), le forme di partecipazione diretta dei cittadini nella deliberazione, in particolare l’indizione del referendum concernente le questioni delle competenze dell’autogoverno, l’organizzazione, i poteri e le modalità d’esercizio degli organi della Città di Pola, le modalità di esecuzione

delle attività, l'autogoverno delle minoranze, l'autogoverno locale, l'organizzazione e il lavoro dei servizi pubblici, il patrimonio e il finanziamento, il procedimento di emanazione e assicurazione di esecuzione degli atti, la pubblicità del lavoro, la tutela delle caratteristiche autoctone, etniche e culturali e altre questioni di rilievo per la realizzazione dei diritti e dei doveri della Città di Pola.

Articolo 2

La Città di Pola è un unità di autogoverno locale avente lo status di città grande in conformità ai criteri stabiliti dalle prescrizioni legali vigenti.

Il sobborgo di Stignano fa parte della Città di Pola che assieme all'abitato della città forma un'entità economica e sociale, con la quale è collegata da movimenti migratori giornalieri della popolazione e dalle loro necessità quotidiane.

La denominazione e il territorio della Città di Pola sono stabiliti da una legge speciale.

I confini della Città di Pola si possono modificare nel modo e in conformità al procedimento prescritto dalla legge speciale.

Articolo 3

La Città è una persona giuridica.

La sede della Città di Pola è a Pola, Foro 1.

Gli organi e gli organi amministrativi della Città di Pola hanno i timbri bilingue come pure le insegne; pure le intestazioni degli atti sono in lingua croata e in lingua italiana.

La descrizione del timbro di cui al comma 3 del presente articolo, la modalità di uso e di custodia vengono definiti dalla decisione speciale emanata dal Consiglio municipale.

Articolo 4

Nel territorio della Città di Pola vengono costituiti i comitati locali quale forma d'autogoverno locale.

II. SIMBOLI DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 5

La Città di Pola ha lo stemma e la bandiera.

Lo stemma della Città è lo stemma storico della Città di Pola.

Lo stemma della Città di Pola ha la forma di uno scudo verde nel quale è inserita la croce latina di colore oro (giallo). I bracci della croce hanno termine sull'orlo dello scudo.

Lo stemma da cerimonia è definito da uno

scudo di stile rinascimentale di forma particolare (gli angoli, la parte centrale del bordo superiore e di quello inferiore sono appuntati), bordato con vignette laterali e un giglio stilizzato, collegato alla croce con una striscia bianca sul postamento.

La bandiera della Città di Pola è un rettangolo di colore verde con inserita la croce latina di colore giallo (oro).

Lo stemma e la bandiera si usano al fine di accentuare la tradizione e la dignità della Città di Pola.

La descrizione dettagliata dello stemma e della bandiera della Città di Pola saranno regolati da una delibera speciale del Consiglio municipale.

In conformità ai criteri che con un atto generale vengono stabiliti dal Consiglio municipale, in conformità alla delibera particolare del Sindaco, si può permettere l'uso dello stemma e della bandiera alle persone giuridiche per promuovere gli interessi della Città di Pola.

Articolo 6

La Giornata della Città di Pola è il 5 maggio. Questo giorno coincide con la giornata della liberazione di Pola il 5 maggio 1945.

In tale data ha luogo la seduta solenne del Consiglio municipale o una celebrazione solenne.

La Città di Pola celebra anche il 3 luglio – Giornata di San Tommaso, protettore della città e il 2 ottobre – Giorno delle rimembranze della Città di Pola.

Articolo 7

Agli appartenenti delle comunità etniche e nazionali o alle minoranze nella Città di Pola è assicurata la libertà di esprimere l'appartenenza nazionale, il libero uso della propria lingua e scrittura nella vita privata e pubblica, l'autonomia culturale, il libero uso dei simboli e delle caratteristiche e la tutela di un'equa partecipazione nelle attività, in conformità alle prescrizioni vigenti.

Quando viene issata la bandiera e il simbolo della comunità etnica e nazionale o della minoranza, viene issata obbligatoriamente anche la bandiera ossia lo stemma dalla Repubblica di Croazia.

Articolo 8

La Città di Pola cura e promuove la tutela dei toponimi autentici e la tutela del dialetto locale – ciacavo tramite la scuola in natura e altri contenuti.

III. RICONOSCIMENTI PUBBLICI

Articolo 9

I riconoscimenti pubblici della Città di Pola vengono conferiti dal Consiglio municipale alle persone fisiche e alle persone giuridiche per i conseguimenti particolari e per i contributi di particolare rilievo per lo sviluppo e il prestigio della Città, e specialmente per i successi conseguiti nella promozione dell'economia, scienza, cultura, sport, cultura fisica e tecnica, educazione, istruzione, sanità, tutela sociale, tutela dell'ambiente umano e prestazione degli aiuti umanitari e di altri tipi di aiuto.

I riconoscimenti pubblici della Città di Pola vengono consegnati durante la seduta solenne ossia in occasione delle celebrazioni in onore della Città di Pola.

Articolo 10

I riconoscimenti pubblici della Città di Pola sono:

1. il Premio della Città di Pola
2. lo Stemma della Città di Pola
3. il Diploma di benemerenzza della Città di Pola
4. il Diploma di benemerenzza „Cittadino onorario della Città di Pola“
5. la Chiave d'oro della Città di Pola.

Articolo 11

Il Consiglio municipale può sulla base di decisioni speciali conferisce anche altri riconoscimenti in occasione di avvenimenti importanti per la Città di Pola.

Nel caso di conseguimenti particolarmente importanti nel campo della cultura, dello sport e di altri conseguimenti di rilievo per la Città di Pola, come pure nell'ambito della collaborazione con altre città e istituzioni, il Sindaco della Città di Pola può consegnare anche altri riconoscimenti.

Articolo 12

La descrizione dettagliata dei riconoscimenti pubblici della Città di Pola, le condizioni e il modo del loro conferimento, nonché l'aspetto e il contenuto vengono definiti da una delibera speciale emanata dal Consiglio municipale.

Articolo 13

Il patrocinio può essere accettato per le manifestazioni di carattere sociale, scientifico, culturale, sportivo o per altre manifestazioni, spettacoli o raduni importanti per la Città di Pola.

Il patrocinio può essere approvato dal Consiglio municipale e dal Sindaco.

IV. COLLABORAZIONE CON LE ALTRE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)

Articolo 14

La Città di Pola mette in atto adeguati tipi di collegamento, ossia stipula accordi sugli obiettivi, forme e condizioni di collaborazione con le altre unità di autogoverno locale e regionale per promuovere e realizzare gli interessi comuni, per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale delle città e delle regioni nella Repubblica di Croazia.

Articolo 15

Nel realizzare il comune interesse per la promozione dello sviluppo economico e sociale, nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno, la Città di Pola stabilisce, collabora e mantiene la collaborazione con le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) di altri stati, in conformità alla legge e ai contratti internazionali.

La Decisione d'istituzione della collaborazione internazionale ossia di stipulazione del contratto della Città di Pola con le unità di autogoverno locali e regionali di altri stati, il contenuto e le forme di collaborazione è emanata dal Consiglio municipale, ai sensi di legge e degli atti generali.

L'accordo di collaborazione tra la Città di Pola e le unità locali ossia regionali d'altri stati viene pubblicato nell'organo ufficiale della Città di Pola.

Articolo 16

La Città di Pola, nel predisporre ed emanare atti generali a livello della Regione istriana, leggi e altre prescrizioni a livello della Repubblica di Croazia, che la riguardano direttamente, la Città di Pola, promuove iniziative, esprime pareri e dà proposte agli organi competenti.

Le iniziative, i pareri e le proposte di cui al comma precedente possono, a nome della Città di Pola, essere presentati dal Consiglio municipale e dal Sindaco direttamente agli organi competenti e indirettamente tramite i membri degli organismi di rappresentanza e dei deputati al Parlamento croato.

V. COMPETENZE D'AUTOGOVERNO

Articolo 17

Nell'esercitare le attività d'autogoverno la Città di Pola delibera autonomamente, in conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia e alla legge, ed è soggetta solamente al controllo della legalità di lavoro e degli atti degli organismi della Città di Pola.

Articolo 18

La Città di Pola nell'ambito dell'autogoverno esercita le attività di rilievo locale con le quali si realizzano direttamente i diritti dei cittadini, attività che sulla base della Costituzione o della legge non sono stati demandati agli organi statali; esercita in particolare le attività che si riferiscono a:

- la sistemazione degli abitati e l'abitazione,
- pianificazione territoriale e urbanistica,
- affari comunali,
- tutela dei bambini,
- tutela sociale,
- tutela sanitaria primaria,
- educazione e istruzione,
- cultura, cultura tecnica e sport,
- tutela dei consumatori,
- tutela e miglioramento dell'ambiente naturale,
- tutela antincendio e protezione civile,
- traffico nel proprio territorio,
- manutenzione delle strade pubbliche,
- rilascio dei permessi di edificazione e di ubicazione, di altri atti relativi all'edificazione, e l'esecuzione di documenti dell'assetto territoriale,
- altre attività in conformità alle leggi particolari.

La Città di Pola svolge le attività nell'ambito dell'autogoverno in conformità alle leggi speciali che definiscono le singole attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 19

La Città di Pola può organizzare l'esercizio delle singole attività di cui all'articolo 18 del presente Statuto con un'altra unità d'autogoverno locale o con più unità d'autogoverno locale, mediante un organismo comune, un assessorato o servizio comune, una società commerciale in comune oppure organizzare congiuntamente l'esercizio di singole attività in conformità ad una legge speciale.

La decisione d'esecuzione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo viene emanata

dal Consiglio municipale, in conformità alla quale viene stipulato l'accordo d'organizzazione delle attività in comune, e con il quale si definiscono i rapporti reciproci nello svolgimento delle attività in comune.

Articolo 20

Il Consiglio municipale della Città di Pola, tramite la decisione speciale può trasferire le singole attività nell'ambito autogovernato della Città, alla Regione istriana ossia all'autogoverno locale.

Il Consiglio municipale della Città di Pola, può richiedere dall'Assemblea della Regione istriana, oltre alle attività i lavori di cui all'articolo 18 del presente Statuto, di assegnare alla Città di Pola l'esecuzione di determinate attività nell'ambito dell'autogoverno della regione nel territorio della città, se si valuta che si può provvedere agli introiti necessari per la loro esecuzione.

Articolo 21

La Città di Pola nell'ambito dei propri diritti e obblighi:

1. dispone, gestisce e usa i beni di proprietà della Città di Pola,
2. promuove lo sviluppo sociale ed economico per valutare le particolarità locali e il rispetto delle possibilità naturali e ambientali,
3. si prende cura delle necessità e degli interessi dei cittadini nell'ambito dell'educazione prescolare ed elementare, della tutela sanitaria primaria, della cultura, della cultura fisica e dello sport,
4. provvede alle condizioni per l'accertamento della politica di gestione dell'ambiente e il miglioramento e tutela dell'ambiente naturale,
5. svolge le attività riguardo all'incentivazione delle attività imprenditoriali e d'uso del territorio di proprietà della Città di Pola,
6. provvede alle condizioni per lo sviluppo sostenibile delle attività comunali,
7. si prende cura della sistemazione degli abitati, della qualità d'abitazione e delle strutture comunali,
8. organizza lo svolgimento delle attività comunali e d'altre attività,
9. costituisce i servizi pubblici e le istituzioni per la realizzazione degli interessi economici, pubblici, comunali, sociali e altri interessi e per le necessità dei cittadini,
10. stimola l'applicazione di misure efficaci per tutelare lo standard di vita e il sostentamento

- delle persone socialmente meno abbienti e si occupa pure di attività di tutela sociale,
11. promuove la tutela del patrimonio naturale e dell'eredità storica, culturale e architettonica,
 12. gestisce la tutela del nucleo storico,
 13. svolge le attività per il miglioramento dell'identità storica, artistica, culturale, linguistica, etnica e regionale della Città di Pola in particolare rispettando la toponomastica originale e il dialetto ciacavo,
 14. stimola le attività delle associazioni cittadine,
 15. garantisce le condizioni per la tutela antincendio e la protezione civile,
 16. provvede alle condizioni per la tutela dei consumatori,
 17. svolge la ripartizione e riscuote le tasse che appartengono alla Città di Pola,
 18. emana ed esegue il bilancio preventivo della Città di Pola,
 19. svolge le attività della vigilanza urbana per mantenere l'ordine comunale e la sicurezza dei cittadini nel traffico e negli altri segmenti di sicurezza che la legge prevede,
 20. provvede alle condizioni per la sistemazione dell'ambiente e l'assetto urbanistico, l'effettuazione dei documenti d'assetto territoriale e il rilascio dei permessi di edificazione e ubicazione e di altri atti relativi all'edificazione,
 21. svolge e organizza altri lavori relativi agli interessi della comunità cittadina e allo sviluppo economico, sociale e pubblico.

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo vengono definite nei dettagli con appositi atti, nell'ambito delle competenze degli organi della Città di Pula-Pola ai sensi di legge.

VI. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI NELLA DELIBERAZIONE

Articolo 22

I cittadini possono partecipare direttamente nella deliberazione sulle attività locali mediante un referendum locale, comizi dei cittadini, richiedendo pareri e dando proposte in conformità alla legge e al presente Statuto.

Articolo 23

Il Sindaco convoca, se necessario, mediante i comitati locali, i comizi con i cittadini, per dare ai cittadini la possibilità di presentare domande che influiscono direttamente e quotidianamente sulla loro vita e sul lavoro.

1. Il referendum

Articolo 24

Il referendum si può indire, alle condizioni prescritte dalla legge e dal presente Statuto, per deliberare in merito a una questione di importanza locale nell'ambito dell'autogoverno di competenza del Consiglio municipale della Città di Pola come pure in merito ad altre questioni definite dalla legge.

Il Consiglio municipale della Città di Pola può indire anche un referendum consultivo riguardante le attività di sua competenza.

Articolo 25

Il referendum, in conformità alle disposizioni della legge del presente Statuto, viene indetto dal Consiglio municipale della Città di Pola.

Il referendum può essere indetto per il territorio della Città di Pola, e si può indire anche per il territorio di un comitato locale o più comitati locali quando si delibera in merito alle questioni importanti per questo territorio.

La proposta per l'emanazione della decisione di indizione del referendum di cui al comma 1 del presente articolo può essere data da un terzo dei membri del Consiglio municipale, dal Sindaco, dalla metà dei comitati locali nel territorio della Città di Pola e dal 20% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.

Articolo 26

Se l'indizione del referendum è stata proposta da al minimo un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale, dal Sindaco o dalla maggioranza dei consigli dei comitati locali, il Consiglio municipale è tenuto a dichiararsi in merito alla proposta ricevuta e, se accetta la proposta, emanare la delibera di indizione del referendum entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della proposta. La delibera di indizione del referendum viene emanata a maggioranza dei voti di tutti i membri dell'organo di rappresentanza.

Se l'indizione del referendum è stata proposta dal 20% del numero totale degli elettori nella Città di Pola, il Consiglio municipale trasmette la proposta ricevuta all'organo centrale dell'amministrazione statale di cui la competenza dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. L'organo centrale dell'amministrazione statale di cui la competenza dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) entro 60 giorni dal

ricevimento stabilisce la correttezza della proposta presentata, ossia stabilisce se la proposta è stata presentata dal numero necessario di elettori nella Città di Pola e se la questione referendaria è in conformità alle disposizioni di Legge; la delibera riguardante quanto stabilito la trasmette al Consiglio municipale della Città di Pola. Se l'organo centrale dell'amministrazione statale di cui la competenza dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) stabilisce che la proposta è corretta, il Consiglio municipale della Città di Pola indice il referendum entro 30 giorni dal ricevimento della delibera. Nei confronti della delibera dell'organo centrale dell'amministrazione statale con la quale si constata che la proposta non è corretta, non è permesso presentare ricorso, bensì è possibile avviare una controversia amministrativa al Tribunale amministrativo della Repubblica di Croazia.

Articolo 27

La Decisione di indizione del referendum deve contenere la denominazione dell'organismo che indice il referendum, il territorio per il quale viene indetto il referendum, la denominazione dell'atto in base al quale si delibera durante il referendum, ossia l'indicazione della questione di cui gli elettori deliberano, la motivazione dell'atto o della questione per la quale viene indetto il referendum, la questione di referendum o le questioni, ossia una o più proposte di cui decideranno gli elettori, e il giorno in cui il referendum avrà luogo.

La decisione di indizione del referendum viene pubblicata nell'organo ufficiale della Città di Pola, nella stampa quotidiana locale, in altri mezzi di informazione pubblica e in qualche altro modo adeguato.

Dal giorno in cui viene pubblicata la decisione di indizione del referendum al giorno in cui il referendum avrà luogo non devono passare meno di 20 e più di 40 giorni.

Articolo 28

Il diritto alla votazione al referendum lo hanno i cittadini con residenza nel territorio della Città di Pola, ossia nel territorio per il quale viene indetto il referendum e che sono iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.

Articolo 29

La decisione emanata al referendum sulle questioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto obbliga il Consiglio municipale della Città di

Pola a procedere ai sensi della stessa, eccetto la decisione emanata al referendum consultivo che non è obbligatoria.

Articolo 30

Al procedimento di esecuzione del referendum vengono adeguatamente applicate le disposizioni di legge che regolano le attività dello stesso.

Alle decisioni emanate in relazione al referendum e al referendum stesso si applicano le disposizioni della legge che regola il controllo della legalità del lavoro e degli atti generali degli organi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

2. Richiesta del parere

Articolo 31

Il Consiglio municipale può richiedere il parere dai comizi dei cittadini sulla proposta dell'atto generale o qualche altra questione nell'ambito della Città come pure di altre questioni previste dalla legge.

La proposta di richiesta del parere di cui al comma 1 del presente articolo può essere data da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale e dal Sindaco.

Il Consiglio municipale è tenuto ad esaminare la proposta di cui al comma 2 del presente articolo entro 60 giorni dal giorno in cui la proposta è stata ricevuta e, nel caso in cui la proposta non viene approvata, è tenuto ad informare il proponente delle ragioni di mancata accettazione.

Con la Decisione di cui al comma 1 del presente articolo vengono definite le questioni per le quali sarà richiesto il parere del comizio dei cittadini e il termine entro il quale il parere deve essere trasmesso.

Articolo 32

Il comizio dei cittadini viene convocato dal presidente del Consiglio municipale entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui viene emanata la decisione del Consiglio municipale.

Affinché le deliberazioni dei comizi dei cittadini siano valide, è necessaria la presenza di al minimo il 5% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori del comitato locale per il cui territorio è stato convocato il comizio dei cittadini.

Le deliberazioni prese ai comizi dei cittadini sono pubbliche e le decisioni vengono emanate a maggioranza dei voti dei cittadini presenti.

Il parere ricevuto dai comizi dei cittadini non

obbligano il Consiglio municipale della Città di Pola a procedere in merito.

Articolo 33

Oltre alla forma indicata di consultazione dei cittadini di cui all'articolo precedente, il Consiglio municipale e il Sindaco, possono, per determinate questioni, richiedere il parere dei cittadini anche in un altro modo.

3. Proposta degli atti

Articolo 34

I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un determinato atto o la soluzione di una determinata questione di competenza del Consiglio municipale.

Il Consiglio municipale può discutere sulla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, se la proposta viene sostenuta dalla firma di almeno il 10% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.

Il Consiglio municipale è tenuto a dare la risposta ai proponenti entro 3 mesi dal ricevimento della proposta.

4. Istanze e ricorsi

Articolo 35

I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto di presentare le istanze e i ricorsi concernenti il lavoro degli organi della Città di Pola e il lavoro degli assessorati, come pure l'atteggiamento scorretto dei dipendenti degli stessi quando si rivolgono a loro per realizzare i propri diritti e interessi o per eseguire i propri obblighi civici.

La persona a capo dell'organo amministrativo della Città di Pola ossia l'assessore competente è tenuto a rispondere alle istanze e ai ricorsi presentati entro 30 giorni dal giorno della presentazione dell'istanza, ossia del ricorso.

La realizzazione dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo viene assicurata mettendo a disposizione dei cittadini il registro dei reclami, la cassetta per le istanze e i ricorsi, tramite la comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati degli organi della Città, e se ci sono le condizioni tecniche, con l'ausilio dei mezzi elettronici (e-mail, sito web, net meeting e chat).

VII. GLI ORGANI DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 36

Gli organi della Città di Pola sono il Consiglio municipale e il Sindaco

Articolo 37

Le autorizzazioni e gli obblighi risultanti dalle competenze d'autogoverno della Città di Pola sono divisi tra il Consiglio municipale e il Sindaco.

Se tramite la legge o un'altra prescrizione non definisce in modo chiaro le competenze d'autogoverno, le attività e i compiti che si riferiscono all'organizzazione dei rapporti nell'ambito dell'autogoverno sono di competenza del Consiglio municipale, mentre le attività e i compiti esecutivi sono di competenza del Sindaco.

1. Il Consiglio municipale

Articolo 38

Il Consiglio municipale è l'organo di rappresentanza dei cittadini e l'organo d'autogoverno locale che emana decisioni e atti nell'ambito dei diritti e obblighi della Città e svolge altre attività in armonia con la Costituzione, la legge e il presente Statuto.

Articolo 39

Il Consiglio municipale:

- emana lo Statuto della Città di Pola,
- emana le decisioni e gli altri atti generali che definiscono le questioni nell'ambito del campo dell'autogoverno della Città di Pola,
- emana il Regolamento di procedura del Consiglio municipale,
- emana il Programma di lavoro annuale del Consiglio municipale,
- emana il bilancio preventivo e la decisione di esecuzione del bilancio,
- emana la relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio preventivo,
- emana la decisione di finanziamento provvisorio,
- stabilisce i programmi di sviluppo delle singole attività e necessità pubbliche importanti per la Città di Pola,
- emana le decisioni di acquisizione e alienazione dei beni mobili e immobili e di disposizione degli altri beni della Città di Pola il cui valore in totale supera il 0,5% dell'importo degli introiti senza redditi realizzati nell'anno che precede l'anno in

- cui si delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili, ossia il cui valore singolo supera 1.000.000 di kune,
- emana la decisione di modifica dei confini della Città di Pola,
 - indice il referendum locale,
 - definisce l'organizzazione e la sfera di attività degli assessorati e dei servizi,
 - fonda istituzioni, società commerciali e altre persone giuridiche, per lo svolgimento delle attività economiche, sociali, comunali e altre attività di interesse per la Città, e decide sulle modifiche del loro status e dei cambiamenti in armonia con la legge,
 - decide sull'acquisizione e il trasferimento (acquisto e vendita) delle quote ossia delle quote nelle società commerciali il cui fondatore ossia il proprietario è la Città di Pola se tramite la legge, il presente Statuto ossia decisione del Consiglio municipale non è risolto diversamente,
 - delibera sul trasferimento e acquisizione dei diritti di costituzione in armonia con la legge,
 - delibera sull'assegnazione dell'approvazione per l'indebitamento e l'assegnazione della garanzia per l'adempimento agli obblighi delle persone giuridiche di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Pola e nelle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola per l'importo superiore al 0,5% dell'importo dell'introito senza i redditi realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera, ossia superiore all'importo di 1.000,000 kune,
 - emana le decisioni di firma dell'accordo di collaborazione con le altre unità di autogoverno locale, in armonia con l'atto generale e con la legge,
 - elegge e revoca il presidente e i vicepresidenti del Consiglio municipale,
 - istituisce gli organismi di lavoro, elegge e revoca i presidenti degli stessi,
 - elegge, nomina e revoca anche le altre persone definite dalla legge, da un'altra prescrizione dal presente Statuto e dalle decisioni speciali del Consiglio municipale,
 - delibera sull'accettazione del patrocinio,
 - emana la decisione di criteri, di modalità e il procedimento per l'assegnazione dei riconoscimenti pubblici e l'assegnazione di riconoscimenti pubblici,
 - emana le decisioni e altri atti generali che gli sono stati assegnati dalla legge e da altri atti legali.

Quando il Consiglio municipale si riunisce, il presidente del Consiglio municipale può a nome del Consiglio municipale assumere il patrocinio sulle manifestazioni sociali, scientifiche, culturali, sportive e altre manifestazioni importanti per la Città di Pola. Il presidente del Consiglio municipale informa del patrocinio assunto il Consiglio municipale nella seguente seduta del Consiglio municipale.

1.1. Organizzazione del Consiglio municipale

Articolo 40

Il Consiglio comunale è costituito da 25 consiglieri eletti a norma di legge.

Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona nel territorio della città di Pola hanno il diritto a eleggere un membro nel Consiglio municipale.

Gli appartenenti alla comunità nazionale serba nel territorio della città di Pola hanno il diritto a eleggere un membro nel Consiglio municipale.

Se durante le elezioni per il Consiglio municipale non si ottiene la rappresentanza delle minoranze nazionali di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, il numero dei membri del Consiglio municipale sarà aumentato fino a ottenere il numero necessario per realizzare la rappresentanza garantita delle minoranze nazionali.

Articolo 41

Il Consiglio municipale ha il presidente e due vice presidenti, eletti nel seno dei consiglieri, un vicepresidente viene eletto nel seno della maggioranza di rappresentanza e uno nel seno della minoranza, su proposta delle stesse.

Il presidente o uno dei vicepresidenti del Consiglio è appartenente della comunità nazionale italiana.

La proposta per l'elezione del presidente e del vicepresidente viene data o da al minimo sette consiglieri del Consiglio municipale o dall'organismo di lavoro di cui la competenza del Consiglio municipale per iscritto, mentre la proposta viene accertata dalla firma o dalla sigla.

La funzione di presidente e di vicepresidente del Consiglio è onoraria e quindi chi svolge tali incarichi non percepisce lo stipendio. Il presidente e i vicepresidenti hanno diritto al rimborso delle spese conformemente ad una delibera speciale del Consiglio comunale.

Articolo 42

Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio municipale vengono eletti per votazione pubblica.

A presidente e a vicepresidente del Consiglio municipale viene eletto il candidato per il quale ha votato la maggioranza di tutti i consiglieri.

Nel caso in cui vengono proposti più candidati a presidente e a vice presidente del Consiglio municipale, e nessuno dei candidati ottiene la maggioranza dei voti del numero totale dei consiglieri, la votazione si ripete nel modo che si vota per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Se nella votazione ripetuta il candidato non ottiene la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, il procedimento di candidatura viene ripetuto.

La revoca e la destituzione del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale si effettua conformemente al procedimento stabilito per la loro elezione.

Articolo 43

Il Presidente del Consiglio municipale:

- rappresenta il Consiglio municipale
- convoca, organizza e presiede le sedute del Consiglio municipale,
- propone l'ordine del giorno del Consiglio municipale,
- trasmette le proposte dei proponenti autorizzati nel procedimento prescritto,
- si prende cura del procedimento di emanazione delle decisioni e degli atti generali,
- mantiene l'ordine nella seduta del Consiglio municipale,
- armonizza l'attività degli organismi di lavoro,
- firma le decisioni e gli atti emanati dal Consiglio municipale,
- si prende cura della collaborazione tra il Consiglio municipale e il Sindaco,
- si prende cura della tutela dei diritti dei consiglieri,
- si prende cura della pubblicità del lavoro del Consiglio municipale,
- svolge anche altre attività definite dalla legge e dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale.

Il presidente del Consiglio municipale che i consiglieri del Consiglio municipale sono in obbligo di informare sulle modifiche riguardanti lo status di membro dell'organo di rappresentanza, presenta la relazioni sul fatto di quietanza del mandato, dimissioni o inizio dell'esercizio della funzione di consigliere supplente, previo

accertamento della relazione da parte della Commissione per i mandati.

Il vicepresidente del Consiglio municipale sostituisce il presidente del Consiglio municipale nel caso di assenza o impedimento a presenziare, e gestisce la seduta nel caso in cui il presidente del Consiglio municipale partecipa ai dibattiti delle sedute in qualità di consigliere. Il vicepresidente del Consiglio municipale svolge anche altre attività nel campo di attività del presidente quando le stesse gli vengono assegnate dal presidente stesso.

I diritti e i doveri del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale vengono stabilite dettagliatamente tramite il Regolamento di procedura del Consiglio municipale.

1.2. Diritti e obblighi dei consiglieri

Articolo 44

Il mandato dei membri del Consiglio municipale dura fino all'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia sull'indizione delle seguenti elezioni amministrative che si tengono ogni quattro anni in conformità alle disposizioni della legge con la quale si stabiliscono le elezioni amministrative, ovvero fino all'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia in merito allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

I consiglieri non hanno il mandato obbligatorio e non sono revocabili.

Dal giorno di costituzione del Consiglio municipale fino all'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia con la quale si indicano le elezioni, ossia fino all'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia di scioglimento del Consiglio, un consigliere ha tutti i diritti e obblighi definiti dalla Costituzione, dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale fino alla fine del proprio mandato.

Articolo 45

I consiglieri prestano giuramento che recita:

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Pule i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada Pule, Istarske županije i Republike Hrvatske.”
- ”.(=„Giuro con il proprio onore che svolgerò l'incarico di membro del Consiglio municipale in modo responsabile e coscente e che nella propria

attività rispetterà la Costituzione, la legge e lo Statuto della Città di Pola e che rispetterà l'ordine legale, e mi impegnerò per lo sviluppo generale della Città di Pola, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia.“)

I consiglieri appartenenti alla minoranza nazionale italiana possono prestare giuramento in lingua italiana.

Articolo 46

Al consigliere cessa il mandato prima della decorrenza del periodo per il quale è stato eletto:

- se rassegna le dimissioni le quali pervengano non meno di tre giorni prima del termine stabilito per la seduta del Consiglio municipale e se le dimissioni vengono autenticate dal notaio al minimo otto giorni prima che le dimissioni siano rassegnate, il giorno in cui le dimissioni sono rassegnate in forma scritta, in conformità alle regole di recapito previste dalla Legge sul procedimento amministrativo generale,
- se con una decisione del tribunale passata in cosa giudicata gli è stata tolta ossia limitata la capacità d'agire, il giorno in cui la decisione del tribunale passa in cosa giudicata,
- se con una sentenza del tribunale passato in cosa giudicata è stato condannato alla pena incondizionata di detenzione nella durata superiore ai sei mesi, il giorno in cui il verdetto passa in cosa giudicata,
- se disdice la residenza nel territorio della Città di Pola, il giorno in cui avviene la disdetta della residenza,
- se la cittadinanza croata cessa in conformità con le disposizioni della legge che regola la cittadinanza croata, il giorno della sua cessazione,
- in caso di decesso.

Al consigliere che cessa di essere cittadino croato e che è cittadino di uno stato membro dell'Unione europea, il mandato non cessa con la cessazione della cittadinanza croata.

Articolo 47

Al consigliere che durante il mandato accetta lo svolgimento dell'attività che, in conformità alle disposizioni di legge non sono compatibili all'incarico di membro dell'organismo di rappresentanza, il mandato si mette in quiescenza, e per questo periodo il consigliere viene sostituito dal supplente, in conformità alle disposizioni di legge. Entro otto giorni dal giorno di accettazione

della funzione incompatibile, il consigliere è tenuto a informare il presidente del Consiglio municipale e la quiescenza del suo mandato inizia una volta decorso tale termine.

Previo termine degli incarichi incompatibili, il consigliere continua ad esercitare l'incarico, se presenta la richiesta per iscritto al presidente del Consiglio municipale entro il termine di otto giorni dal giorno in cui terminano tali incarichi. La quiescenza del mandato cessa l'ottavo giorno dal giorno in cui la richiesta viene presentata per iscritto.

Se il consigliere, previo termine dell'incarico incompatibile non presenta una richiesta scritta di cui al comma 2 del presente articolo, si ritiene che il suo mandato sia in quiescenza per motivi personali.

Durante il mandato il consigliere ha diritto di mettere il proprio mandato in quiescenza per motivi personali presentando una richiesta scritta al presidente del Consiglio municipale.

La quiescenza del mandato sulla base di una richiesta scritta di cui al comma 4 del presente articolo decorre dal giorno di presentazione della richiesta scritta in conformità alle regole di presentazione di cui nella Legge sul procedimento amministrativo generale e non può durare meno di sei mesi. Il consigliere continua a svolgere l'incarico sulla base delle cessazione della quiescenza del mandato, l'ottavo giorno dalla presentazione dell'informazione al presidente del Consiglio municipale.

Durante il mandato, il consigliere può richiedere la continuazione dello svolgimento dell'incarico di consigliere una sola volta.

Articolo 48

Il consigliere ha i seguenti diritti e doveri:

- partecipare alle sedute del Consiglio municipale
- discutere e votare su ogni questione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio
- proporre al Consiglio l'emanazione degli atti, presentare le proposte degli atti e presentare gli emendamenti alle proposte degli atti
- porre domande nell'ambito dell'attività del Consiglio municipale,
- porre domande al Sindaco e ai vicesindaci,
- partecipare alle sedute degli organismi di lavoro del Consiglio municipale e discutere, e votare negli organismi di lavoro di cui è membro,
- approvare l'elezione a membro dell'organismo

di lavoro in cui viene eletto dal Consiglio municipale, a condizione che svolga la funzione di presidente soltanto di un organismo di lavoro,

- richiedere e ottenere i dati, necessari per lo svolgimento dell'incarico di consigliere, dall'organismo della Città e in relazione a ciò usare i loro servizi professionali e tecnici.

Il consigliere ha il diritto a un'assenza non pagata giustificata dal lavoro per partecipare ai lavori del Consiglio comunale e dei suoi organi di lavoro.

Il consigliere non può essere richiamato alla responsabilità penale in alcun altro modo, per la votazione, per le parole pronunciate o i pareri e le prese di posizione, espressi alle sedute del Consiglio municipale.

Il consigliere è tenuto a mantenere segreti i dati che sono definiti tali, ai sensi delle prescrizioni positive, delle quali viene a conoscenza durante l'incarico di consigliere.

Il consigliere ha anche altri diritti e doveri stabiliti dalle disposizioni legali, dal presente Statuto e dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale.

Il consigliere ha diritto di prendere visione del registro degli elettori durante il suo mandato.

Articolo 49

Il Regolamento di procedura del Consiglio municipale definisce dettagliatamente la modalità di costituzione, convocazione, attività e corso della seduta, la realizzazione dei diritti, obblighi e responsabilità dei consiglieri, la realizzazione dei diritti e incarichi del presidente del Consiglio municipale, il campo di attività, la formazione e la modalità di attività degli organismi di lavoro, la modalità e il procedimento di emanazione degli atti nel Consiglio municipale, il procedimento di elezione e di revoca, la partecipazione dei cittadini alle sedute e altre questioni importanti per l'attività del Consiglio municipale.

Il Consiglio municipale tramite la Decisione speciale definisce i principi e gli standard del comportamento adeguato del presidente, del vicepresidente e dei membri del Consiglio municipale, e del presidente e dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale (di seguito: titolari delle funzioni politiche) nello svolgimento delle proprie attività.

Articolo 50

La funzione dei membri del Consiglio municipale è onoraria e il consigliere non riceve lo stipendio.

I consiglieri hanno il diritto all'indennità ai sensi di una decisione speciale del Consiglio municipale.

1.3. Proposta e emanazione di atti

Articolo 51

I consiglieri, il Sindaco, gli organi dell'autogoverno locale, gli organi di lavoro del Consiglio municipale, i cittadini e le altre persone hanno il diritto a proporre atti che vengono emanati dal Consiglio municipale ai sensi di una legge speciale o di un'altra prescrizione.

Articolo 52

Il Consiglio municipale svolge la propria attività nel corso delle sedute in quanto vi è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio municipale di regola emana le decisioni con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, tranne che nei casi in cui è prescritta un'altra maggioranza.

A maggioranza dei voti di tutti i consiglieri si delibera in merito a:

1. lo Statuto della Città di Pola,
2. il Regolamento di procedura del Consiglio municipale,
3. il Bilancio della Città di Pola,
4. la relazione annuale sull'esecuzione del bilancio,
5. l'elezione e la revoca del presidente e del vice presidente del Consiglio municipale
6. l'emanazione della decisione di indizione del referendum,
7. indebitamento a lungo termine,
8. altre questioni quando prescritto dalla legge o dal Regolamento di procedura.

Articolo 53

Il presidente del Consiglio municipale è tenuto a convocare la seduta del Consiglio municipale in base alla proposta motivata da al minimo 9 (nove) consiglieri entro il termine di 15 giorni dal giorno del ricevimento della proposta.

Se il presidente del Consiglio municipale non convoca la seduta entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la seduta verrà convocata dal Sindaco entro il termine di 8 giorni.

Decorsi i termini stabiliti dal presente articolo, la seduta può essere convocata, in base alla richiesta di 9 (nove) consiglieri del Consiglio municipale, del capo dell'organismo centrale per l'amministrazione statale addetta alle attività di

autogoverno locale e territoriale (regionale).

La seduta del Consiglio municipale convocata in conformità alle disposizioni del presente articolo deve avere luogo entro 15 giorni dal giorno di convocazione.

Articolo 54

Nelle sedute del Consiglio municipale viene garantito l'uso paritetico della lingua croata e italiana

1. 4. Gli organismi di lavoro del Consiglio municipale

Articolo 55

Il Consiglio municipale costituisce organismi di lavoro fissi o provvisori per:

1. esaminare e esprimere pareri sulle proposte degli atti generali e di altri atti sulle questioni di competenza dell'organismo,
2. coordinare la soluzione di singole questioni,
3. istituire l'iniziativa e la proposta di emanazione di atti generali e di altri atti del Consiglio municipale,
4. preparare e presentare le proposte adeguate per il monitoraggio e l'esecuzione della politica stabilita e per il controllo sull'esecuzione delle decisioni e degli atti generali del Consiglio municipale,
5. attuare di determinati compiti di interesse per il Consiglio municipale.

Articolo 56

Gli organismi di lavoro del Consiglio municipale sono:

- il Comitato per le elezioni e le nomine,
- il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali,
- la Commissione per i mandati.

Articolo 57

Il Comitato per le elezioni e le nomine propone:

- l'elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale,
- l'elezione e la revoca dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale,
- la nomina e la revoca anche di altre persone definite dal presente Statuto e da altre decisioni del Consiglio municipale,
- le prescrizioni sui redditi dei consiglieri, e gli indennizzi delle spese dei consiglieri per l'attività nel Consiglio municipale
- discute e dà il parere sulle altre questioni per le elezioni, nomine e revoche di cui decide il Consiglio.

Articolo 58

Il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali:

- propone lo Statuto della Città e il Regolamento di procedura del Consiglio municipale,
- propone le modifiche dello Statuto e del Regolamento di procedura del Consiglio municipale,
- considera le proposte delle decisioni e di altri atti generali emanati dal Consiglio municipale in relazione alla loro armonizzazione con la Costituzione e il sistema legale, e rispetto all'elaborazione legale e dà il parere e le proposte al Consiglio municipale,
- stabilisce e rilascia i testi emendati degli atti generali che vengono emanati dal Consiglio municipale,
- svolge anche altre attività definite dal presente Statuto.

Articolo 59

La Commissione per i mandati:

- durante la seduta di costituzione informa il Consiglio municipale sulle elezioni svolte per il Consiglio municipale e sui nomi dei consiglieri eletti, in conformità ai risultati pubblicati della commissione elettorale competente sulle elezioni svolte,
- informa il Consiglio municipale sulle dimissioni presentate all'incarico di consigliere, e sui consiglieri supplenti che al loro posto iniziano ad esercitare l'incarico di consigliere
- informa il Consiglio municipale sulla quiescenza dei mandati dei consiglieri e sui consiglieri supplenti che iniziano ad esercitare l'incarico di consigliere
- informa il Consiglio municipale sulla cessazione del mandato dei consiglieri,
- informa il Consiglio municipale sulla cessazione del mandato quando vengono adempite le condizioni previste dalla legge e informa il consiglio municipale che le condizioni legali sono state adempite per l'inizio del mandato ai consiglieri supplenti.

Articolo 60

Oltre agli organismi di lavoro costituiti sulla base del presente Statuto, il Consiglio municipale può costituire altri organismi di lavoro fissi e provvisori per analizzare e considerare altre questioni nell'ambito del Consiglio municipale, preparare le proposte delle decisioni e di altri

atti, dare pareri e proposte relativi alle questioni che si trovano all'ordine del giorno del Consiglio municipale.

Il Regolamento di procedura del Consiglio municipale e la decisione speciale con i quali si costituiscono gli altri organismi di lavoro in conformità al comma 1 del presente articolo definiranno la denominazione, la formazione, il numero di membri, il procedimento di nomina, il campo di attività e la modalità di lavoro degli organismi del Consiglio municipale.

2. Il Sindaco

Articolo 61

Il Sindaco rappresenta la Città di Pola ed è titolare del potere esecutivo nella Città di Pola.

Il mandato del Sindaco dura quattro anni e inizia il primo giorno lavorativo che segue il giorno di pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni e dura fino al primo giorno lavorativo che segue il giorno della pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni del nuovo Sindaco ovvero fino all'entrata in vigore della delibera di nomina del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia per eseguire le attività di ingerenza del Sindaco.

In deroga al comma 1 del presente articolo, l'organo esecutivo della Città di Pola è anche il sostituto che svolge la funzione di Sindaco nei casi previsti dalla legge.

Il viceSindaco che svolge la funzione di Sindaco è il viceSindaco che è stato eletto nelle elezioni dirette assieme al Sindaco e la funzione di Sindaco viene da lui svolta se il mandato del Sindaco è cessato decorsi due anni dalla cessazione del mandato nella Città di Pola.

Il viceSindaco di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo che svolge la funzione di Sindaco ha tutti i diritti e doveri del Sindaco.

- Nell'esecuzione del potere esecutivo il Sindaco:
- stabilisce e presenta le proposte degli atti generali emanati dal Consiglio municipale,
 - emana gli atti singoli e generali nell'ambito del proprio campo di attività,
 - dà il proprio parere sulle proposte degli atti che sono stati presentati al Consiglio municipale dai proponenti autorizzati,
 - esegue e provvede all'attuazione degli atti generali del Consiglio municipale
 - stabilisce la proposta del bilancio preventivo della Città di Pola e l'esecuzione del bilancio preventivo,
 - gestisce gli immobili, i beni mobili e i diritti

sui beni di proprietà della Città di Pola ai sensi di legge, al presente Statuto e all'atto generale del Consiglio municipale,

- delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili della Città di Pola il cui valore unitario non supera il 0,5% dell'importo del reddito senza introiti realizzati nell'anno che precede all'anno in cui si delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili, e al massimo fino all'importo di 1.000,000 di kune, se l'acquisizione e l'alienazione, ossia la disposizione era pianificata nel bilancio ed eseguiti ai sensi di legge, del presente Statuto e delle le prescrizioni legali,
- gestisce i redditi e le spese della Città di Pola,
- gestisce con i fondi in denaro disponibili nel bilancio preventivo della Città di Pola,
- delibera sull'assegnazione dell'approvazione per l'indebitamento e l'assegnazione della garanzia per l'adempimento agli obblighi delle persone giuridiche di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Pola e nelle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola per l'importo superiore al 0,5% dell'importo dell'introito senza i redditi realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera, ossia superiore all'importo di 1.000,000 kune,
- è responsabile per l'organizzazione, lo sviluppo e l'esecuzione del sistema dei controlli interni finanziari (gestione finanziaria e controllo e revisione interna) nella Città di Pola,
- emana il regolamento di organizzazione interna per gli organismi amministrativi della Città di Pola,
- nomina e revoca gli assessori
- nomina e revoca il revisore interno,
- costituisce, nomina e revoca gli organismi di lavoro del Sindaco
- nomina e destituisce i rappresentanti della Città di Pola negli organi degli enti pubblici, società commerciali e altre persone giuridiche d'interesse per la Città di Pola il cui fondatore è la Città di Pola, ossia che sono di proprietà o comproprietà maggioritaria della Città di Pola, di che è in obbligo a trasmettere la decisione al Consiglio municipale entro 8 giorni dall'emanazione della decisione e pubblicare la decisione nell'organo ufficiale della Città di Pola,
- stabilisce il piano di collocamento al lavoro presso gli organi amministrativi della Città di Pola

- propone l'effettuazione del piano territoriale come pure le sue modifiche e integrazioni in conformità alle proposte motivate e argomentate delle persone fisiche e giuridiche di Pola,
- gestisce l'attività degli assessorati e dei servizi della Città di Pola nello svolgimento delle attività nel campo autogovernato della Città, ossia delle attività dell'amministrazione statale se sono state trasferite alla Città,
- controlla l'attività degli assessorati e dei servizi nel campo di attività autogovernato e nelle attività dell'amministrazione statale,
- svolge il controllo sulla legalità del lavoro degli organismi presso i comitati locali,
- svolge altre mansioni stabilite dal presente Statuto e dalle altre prescrizioni.

Il Sindaco è tenuto a presentare le relazioni semestrali sulle approvazioni assegnate per l'indebitamento e le garanzie per l'adempimento agli obblighi di cui al comma 3 alinea 10 del presente articolo al Consiglio municipale.

Articolo 62

Il Sindaco è responsabile per la costituzionalità e la legalità dello svolgimento dei lavori nel proprio campo di attività e per la costituzionalità e legalità degli atti degli organi amministrativi della Città.

Articolo 63

Il Sindaco presenta due volte l'anno la relazione sulla propria attività entro il 31 marzo dell'anno corrente per il periodo luglio – dicembre dell'anno precedente e entro il 15 settembre per il periodo gennaio – giugno dell'anno corrente.

Il Consiglio municipale può, oltre alla relazione di cui al comma 1 del presente articolo, richiedere dal Sindaco la relazione sulle singole questioni di sua competenza.

Il Sindaco presenta la relazione su richiesta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 30 giorni da giorno del ricevimento della richiesta. Se una richiesta contiene un maggior numero di diverse questioni, il termine per la presentazione della relazione è di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio municipale non può richiedere dal Sindaco la relazione su di una questione importante previo il decorrere del termine di 6 mesi dalla relazione precedentemente presentata sulla medesima questione.

Articolo 64

Nell'esercitare le proprie attività nell'ambito dell'autogoverno della Città il Sindaco:

- ha il diritto di sospendere dall'applicazione l'atto generale del Consiglio municipale. Se valuta che l'atto viola la legge o qualche altra prescrizione, il Sindaco emana la decisione di sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dal giorno in cui è emanato. Il Sindaco ha diritto di richiedere al Consiglio municipale di rimuovere i difetti trovati entro il termine di 8 giorni. Se il Consiglio municipale non procede in merito, il Sindaco è tenuto, senza dilazione alcuna, informare in merito il responsabile dell'ufficio preposto all'amministrazione statale nella Regione Istriana e di trasmettergli la decisione di sospensione dell'atto generale,
- ha il diritto di sospendere dall'applicazione l'atto del comitato locale se valuta che l'atto è contrario alla legge, allo Statuto e agli atti generali del Consiglio municipale.

Articolo 65

Il Sindaco ha due vicesindaci, che sostituiscono il Sindaco nel caso di lunga assenza o per altre ragioni di impedimento nello svolgimento della propria funzione.

Sulla base dei diritti acquisiti, la minoranza nazionale italiana nel territorio della Città di Pola ha diritto a un membro del potere esecutivo, al Sindaco o al viceSindaco.

Se durante le elezioni per il Sindaco non viene realizzato il diritto della minoranza nazionale di cui al comma 2 del presente articolo, vengono svolte le elezioni aggiuntive per i vicesindaci e il Sindaco in questo caso ha tre vicesindaci.

Articolo 66

Il Sindaco può assegnare lo svolgimento di determinate attività di propria competenza ai propri sostituti, però facendo così non cessa la sua responsabilità per la loro attuazione.

Il viceSindaco nel caso di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a attenersi alle indicazioni del Sindaco.

Articolo 67

Il Sindaco e i vicesindaci decidono se svolgere o meno la propria funzione come professione.

Il Sindaco e i vicesindaci sono tenuti entro 8 giorni dal giorno di assunzione della funzione trasmettere un'informazione scritta all'organo amministrativo della Città di cui la competenza del personale il modo in cui svolgeranno la funzione.

Per la persona che non procede nel modo descritto nel presente Statuto e alla legge, si ritiene che svolge la funzione in modo volontario.

Il Sindaco e i suoi sostituti possono modificare le modalità d'esercizio della funzione durante il mandato con un'informazione scritta all'organo amministrativo della Città di competenza del personale. Il novo modo d'esercizio della funzione inizia il primo giorno del mese successivo al mese di trasmissione dell'informazione scritta all'organo amministrativo competente.

Il Sindaco e i suoi sostituti che eseguono la funzione senza retribuzione non possono cambiare il modo di eseguire l'ufficio nell'anno in cui si tengono le elezioni amministrative.

Il giorno in cui il Sindaco e i vicesindaci assumono la funzione si ritiene il giorno d'inizio del mandato definito da una legge speciale.

Articolo 68

Al Sindaco e ai vicesindaci il mandato cessa per legge o nei casi prescritti da una legge speciale, e precisamente:

1. se rassegnano le dimissioni, il giorno di recapito delle dimissioni per iscritto in conformità alle regole di recapito previste dalla Legge sul procedimento amministrativo generale,
2. se con una decisione del tribunale passata in giudicato è stata loro tolta la capacità di agire, il giorno in cui la stessa passa in giudicato,
3. se con una sentenza del tribunale passata in giudicato sono stati condannati a una pena detentiva incondizionata della durata superiore a un mese, il giorno in cui la sentenza passa in giudicato,
4. se disdicono la residenza nel territorio dell'unità il giorno in cui si disdice la residenza nel territorio dell'unità locale,
5. se cessa la cittadinanza croata, il giorno in cui cessa la cittadinanza si sensi della legge che regola la cittadinanza croata
6. nel caso di morte.

Il responsabile dell'organo amministrativo di cui la competenza del personale informa entro 8 giorno il Governo della Repubblica di Croazia della cessazione del mandato di Sindaco, al fine di indire le elezioni anticipate per il nuovo Sindaco, nei casi previsti dalla legge. “.

Articolo 69

Il Sindaco e i vice sindaci possono essere destituiti nei casi e nel procedimento prescritto dalla legge e dal presente Statuto.

Se al Referendum viene emanata la decisione di destituzione del Sindaco e dei vice sindaci, il loro mandato cessa il giorno in cui vengono pubblicati i risultati del referendum, mentre il governo della Repubblica di Croazia nomina il fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia per svolgere le attività di competenza del Sindaco.

VIII. GLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Articolo 70

Per svolgere le attività d'autogoverno di competenza della Città di Pola, stabilite dalla legge e dal presente Statuto, e per svolgere le attività dell'amministrazione statale trasmessi alla Città in conformità alla legge, vengono organizzati gli organi amministrativi della Città.

L'organizzazione e il le competenze degli organi amministrativi vengono definiti da una decisione speciale del Consiglio municipale.

Gli organi amministrativi e vengono organizzati come assessorati e servizi (di seguito: assessorati).

Gli assessorati vengono gestiti dagli assessori nominati dal Sindaco in conformità al concorso pubblico.

Articolo 71

Gli assessorati della Città di Pola, nell'ambito della loro competenza sono stati organizzati e nell'ambito delle attività stabilite da una decisione speciale, eseguono direttamente le leggi e le altre prescrizioni, le decisioni e gli altri atti generali degli organi della Città, seguono lo stato nei campi dell'amministrazione per i quali sono stati fondati, risolvono le questioni amministrative, svolgono il controllo, intraprendono le misure per le quali sono autorizzate dalla legge o da altre prescrizioni, preparano le decisioni e gli altri atti generali e singoli e svolgono altre attività.

Articolo 72

Gli assessorati sono indipendenti nell'ambito della propria attività, e per lo svolgimento legale e tempestivo delle attività nella propria sfera sono responsabili al Sindaco.

Articolo 73

Ai fondi per il lavoro degli assessorati si provvede nel Bilancio preventivo della Città di Pola, nel bilancio preventivo statale e da altri redditi in armonia con la legge.

Per la parte delle attività nell'ambito della sfera autogovernata che l'amministrazione cittadina svolge

per le altre unità dell'autogoverno locale, tramite un contratto speciale saranno stabiliti il tipo e il volume delle attività, l'indennizzo per la loro effettuazione e le altre condizioni necessarie per lo svolgimento tempestivo, di qualità e professionale dei lavori.

IX. REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DEGLI APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI

Articolo 74

Gli appartenenti alle minoranze nazionali nel territorio della Città di Pola, allo scopo di migliorare, tutelare e proteggere la posizione delle minoranze nazionali partecipano nella vita pubblica e gestiscono le attività locali tramite il consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali che vengono eletti nel modo e alle condizioni prescritte dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

Articolo 75

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali nella Città di Pola hanno il diritto a:

- proporre agli organismi della Città di Pola le misure per lo sviluppo della posizione delle minoranze nazionali nella Città di Pola, includendo l'assegnazione delle proposte degli atti generali che definiscono le questioni importanti per la minoranza nazionale;
- proporre i candidati per gli incarichi negli organismi della Città di Pola;
- essere informati su tutte le questioni che saranno discusse dall'organo di lavoro del Consiglio cittadino, e che riguardano la posizione della minoranza nazionale.

Il modo, i termini e il procedimento di realizzazione dei diritti di cui al comma 1 saranno definiti dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Pola.

Articolo 76

La Città di Pola, in conformità alle possibilità del bilancio preventivo cittadino, provvede ai fondi per l'attività del consiglio delle minoranze nazionali e degli appartenenti alle minoranze nazionali, includendo i fondi per lo svolgimento delle attività amministrative, e si possono provvedere anche i fondi per lo svolgimento di determinate attività stabilite tramite il programma di lavoro.

I consigli delle minoranze nazionali sono le persone giuridiche senza fini di lucro, che

acquisiscono la propria qualità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle minoranze nazionali.

I consigli delle minoranze nazionali approvano lo statuto, il programma di lavoro, il piano finanziario e le relazioni finanziarie.

Articolo 77

Il Sindaco è in dovere di richiedere il parere e le proposte sulle disposizioni che definiscono i diritti e le libertà delle minoranze nazionali dal consiglio delle minoranze nazionali, ossia dai rappresentanti delle minoranze nazionali costituite per il territorio della Città di Pola nella preparazione delle proposte degli atti generali.

Articolo 78

Nel territorio della Città di Pola, gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno il diritto di usare e a mettere in evidenza i simboli e le bandiere delle minoranze nazionali.

La bandiera della minoranza nazionale può essere esposta accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia e alla bandiera della Città di Pola sugli edifici dove ha sede la minoranza nazionale e in altre circostanze solenni d'importanza per la minoranza nazionale.

Articolo 79

I Consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali possono utilizzare a scopi ufficiali anche altre insegne e simboli della propria minoranza nazionale:

- nei propri timbri e sigilli
- nelle insegne installate sugli edifici direzionali in cui si trova la loro sede e negli uffici e aule
- nelle intestazioni degli atti d'ufficio che emanano.

Articolo 80

In circostanze solenni importanti per la minoranza nazionale si consente l'esecuzione dell'inno nazionale e/o della canzone solenne della minoranza nazionale.

Prima dell'esecuzione dell'inno e/o della canzone solenne della minoranza nazionale, è d'obbligo l'esecuzione dell'inno della Repubblica di Croazia.

Articolo 81

La Città di Pola provvede, secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività esercitate dalle associazioni culturali nonché di altre associazioni fondate dagli appartenenti alle

minoranze nazionali, per preservare l'identità nazionale e culturale.

X AUTOGOVERNO LOCALE

1. Il comitato locale

Articolo 82

Nel territorio della Città di Pola vengono costituiti i comitati locali, come forma di autogoverno locale, per la realizzazione della partecipazione diretta dei cittadini nelle decisioni sulle attività locali.

I comitati locali vengono costituiti per i singoli abitati o per più abitati minori collegati tra di loro o per parti dell'abitato che formano un'entità delimitata a sé stante, nel modo e conforme al procedimento prescritto dalla legge, dal presente Statuto.

Nella realizzazione del diritto di cui al comma 1 del presente articolo i comitati locali sono tenuti a considerare l'interesse della Città di Pola in totale.

Il comitato locale è una persona giuridica.

Articolo 83

Nel territorio della Città di Pola sono costituiti 16 comitati locali.

I territori e i confini dei comitati locali sono identici ai territori dei singoli rioni cittadini, dei sobborghi e delle zone turistiche urbane e periferiche della Città di Pola.

I Comitati locali nel territorio della città di Pola sono:

- Comitato locale Città Vecchia
comprende i territori dei rioni cittadini Città, San Martino, Port'Aurea e Arsenale
- Comitato locale Castagner
per il territorio del rione cittadino Castagner
- Comitato locale Monte Zaro
per il territorio del rione cittadino Monte Zaro
- Comitato locale San Plicarpo - Sisplaz
per i territorio dei rioni cittadini San Policarpo, Ospedale della Marina e Sisplaz
- Comitato locale Veruda
per i territorio dei rioni cittadini Veruda, Valsaline e le zone turistiche cittadine Monsival, Saccorgiana e Verudella
- Comitato locale Stoia
per i territori dei rioni cittadini Musil, Vergarola, San Pietro, Baracche, Valcane e le zone turistiche cittadine Valovine e Stoia
- Comitato locale Nuova Veruda
per i territori dei rioni cittadini Monte Paradiso

e le zone turistiche cittadine Marina Veruda, Fischerhutte e Bunarina

- Comitato locale Siana
per i territori dei rioni cittadini Siana, Monteghiro e i sobborghi Valica – Illiria, Vidrian e Vernal

- Comitato locale Stignano
per il territorio del sobborgo di Stignano, dei sobborghi turistici Puntacristo, Puntisella, Valdežunac e Camulimenti e le isole di San Girolamo, Cosada, Santa Caterina

- Comitato locale Monte Grande
per i territori dei sobborghi di Monte Grande, Paganor, Carsiole e del sobborgo turistico Vallelunga

- Comitato locale Bussoler
per i sobborghi di Bussoler, Scattari, Sichici, Valmade, Moteserpo-Comunal, Kaiserwald e Campi d'Altura

- Comitato locale Valdibecco
per i territori dei sobborghi di Valdibecco e Dolinka

- Comitato locale Arena
per i territori dei rioni cittadini Arena, Croatia e Stazione ferroviaria

- Comitato locale Monte Paradiso
per i territori dei rioni cittadini Monte Rizzi e Drenovica

- Comitato locale Grega
comprende i territori dei rioni cittadini Pragrande, San Michele, Ospedale e Grega

- Comitato locale Monvidal
per il territorio del rione cittadino Monvidal.

Articolo 84

L'iniziativa e la proposta per la costituzione di un nuovo comitato locale, che rispetto alle altre parti forma un'entità a assestante delimitata (parte dell'abitato), può essere data dal Consiglio municipale, dal Sindaco, dal consiglio del comitato locale, da al minimo del 20% dei cittadini iscritti nell'elenco degli elettori per il territorio per il quale si propone la costituzione del comitato locale.

Nel caso che la proposta di cui al comma 1 del presente articolo viene data dai cittadini o dalle loro organizzazioni e associazioni, la proposta viene trasmessa per iscritto al Sindaco.

Dell'iniziativa e della proposta di separazione di parte del territorio del comitato locale dal comitato locale esistente, dell'associazione dei comitati locali, della modifica dei confini e del cambiamento della denominazione del comitato locale, si delibera nel modo e secondo

il procedimento definito per la costituzione di un nuovo comitato locale.

Articolo 85

Il Sindaco, entro 15 giorni dal giorno del ricevimento della proposta stabilisce se la proposta è stata presentata nel modo e conformemente al procedimento stabilito dalla legge e dal presente Statuto.

Se il Sindaco stabilisce che la proposta non è stata presentata nel modo prescritto, informerà il proponente e richiederà al proponente l'integrazione della proposta di costituzione del comitato locale entro 15 giorni.

Il Sindaco invia al Consiglio municipale la proposta di costituzione di un nuovo comitato locale, che è tenuto ad esprimersi in merito alla proposta entro 90 giorni dal giorno di ricevimento della proposta, avendo prima ottenuto il parere del consiglio del comitato locale al quale la modifica si riferisce.

Articolo 86

Nella proposta di costituzione del comitato locale vengono indicati i dati del proponente, il territorio e i confini del comitato locale, la sede del comitato locale e la proposta motivata della necessità di costituire il comitato locale.

Articolo 87

Gli organi del comitato locale sono il consiglio del comitato locale e il presidente del consiglio del comitato locale.

Articolo 88

I membri del consiglio del comitato locale vengono eletti dai cittadini del territorio del comitato locale che hanno il diritto al voto nelle elezioni dirette, a scrutinio segreto, per il periodo di quattro anni, con il sistema proporzionale delle elezioni, e il procedimento d'elezione si applicano le disposizioni della legge che definiscono l'elezione dei membri degli organismi di rappresentanza delle unità d'autogoverno locale.

L'unità elettorale per l'elezione dei membri del consiglio del comitato locale è formata dall'intero territorio del comitato locale.

Articolo 89

Le elezioni per i membri del consiglio dei comitati locali vengono indette dal Consiglio municipale.

Articolo 90

Il numero dei membri del consiglio di un singolo comitato locale viene definito secondo il numero dei cittadini nel comitato locale come segue:

- fino a 3000 abitanti 7 membri
- da 3000 a 5000 abitanti 9 membri
- più di 5000 abitanti 11 membri.

A membro del consiglio del comitato locale può essere eletto un cittadino avente diritto al voto che, il giorno d'entrata in vigore della delibera d'indizione delle elezioni, ha la residenza nel territorio del comitato locale per il quale è eletto il consiglio.

A membro del consiglio del comitato locale può essere eletto un cittadino avente diritto al voto che, il giorno d'entrata in vigore della delibera d'indizione delle elezioni, ha la residenza nel territorio del comitato locale per il quale è eletto il consiglio.

Articolo 91

Il consiglio del comitato locale elegge il presidente del consiglio nel proprio seno, a maggioranza dei voti di tutti i membri, per il periodo di quattro anni.

Il presidente del consiglio rappresenta il comitato locale e del proprio lavoro risponde al consiglio del comitato locale.

Articolo 92

Il consiglio del comitato locale:

1. emana il programma di lavoro e la relazione sull'attività del comitato locale,
2. emana il piano di minori iniziative comunali e stabilisce la priorità nella loro realizzazione,
3. emana le regole del comitato locale,
4. emana il regolamento di procedura,
5. emana il piano finanziario e il conto consuntivo,
6. elegge e revoca il presidente e i vicepresidenti del consiglio,
7. convoca i comizi dei cittadini o in qualche altro modo richiede il parere dei cittadini dal proprio territorio sulle questioni relative alla vita e all'attività dei cittadini di questo comitato locale,
8. collabora con gli altri comitati locali nel territorio della Città di Pola, in particolare con i comitati locali limitrofi,
9. collabora con le associazioni nel proprio territorio in relazione alle questioni d'interesse per i cittadini del comitato locale

10. svolge anche altre attività regolate dalla legge, dal presente Statuto e dalle delibere del Consiglio municipale e del Sindaco.

Per minori iniziative comunali s'intende l'edificazione, la sistemazione e la manutenzione di minori strutture dell'infrastruttura comunale e di minori strutture pubbliche che migliorano lo standard comunale dei cittadini nel territorio del comitato locale (sezioni minori della rete locale d'allacciamento alla rete idrica, canalizzazione, energia elettrica, aree verdi, parchi, campi da gioco per bambini, strade non classificate, marciapiedi e strutture pubbliche).

Articolo 93

Il programma di lavoro stabilisce i compiti del comitato locale, particolarmente in relazione alla gestione della sistemazione del territorio del comitato locale e in relazione alla soddisfazione delle necessità locali dei cittadini nell'ambito della sanità, tutela sociale, cultura, sport e altre necessità locali nel proprio territorio.

Articolo 94

Le regole del comitato locale definiscono dettagliatamente le competenze del consiglio del comitato locale, i diritti, i doveri e le responsabilità del presidente e dei membri del comitato locale, le competenze degli organismi di lavoro del consiglio e altre questioni di rilievo per il lavoro del comitato locale.

Articolo 95

Le modalità di finanziamento dei comitati locali nel territorio della Città di Pola sono definite da una delibera emanata dal Consiglio municipale.

Articolo 96

Le attività tecniche e amministrative per le necessità del comitato locale vengono gestite dagli assessorati della Città di Pola nel modo prescritto dall'atto generale che definisce l'organizzazione e la modalità di lavoro degli stessi.

Articolo 97 – si cancella.

Articolo 98

Il controllo della legalità del lavoro del comitato locale viene svolta del Sindaco e, su sua proposta, il Consiglio municipale può sciogliere il consiglio del comitato locale, se lo stesso viola spesso il presente Statuto, le Regole fondamentali dei comitati locali o non esegue gli affari affidati.

Il Consiglio municipale emana le regole fondamentali dei comitati locali che regolano dettagliatamente l'organizzazione e il lavoro dei comitati locali, le modalità d'esecuzione delle elezioni dei membri del comitato locale, i poteri del Sindaco nel controllo della legalità delle attività degli organismi dei comitati locali e altre questioni di rilievo per il lavoro dei comitati locali.

2. I comizi dei cittadini

Articolo 99

Per esaminare le necessità e gli interessi dei cittadini, e le proposte per la soluzione delle questioni d'importanza locale, il consiglio del comitato locale, può convocare i comizi dei cittadini.

Il comizio dei cittadini di cui al comma precedente del presente articolo può essere convocato anche per una parte del comitato locale che forma un'entità separata.

Il comizio dei cittadini delibera validamente a maggioranza dei voti dei cittadini presenti al comizio.

Il comizio dei cittadini è gestito dal presidente del comitato locale o dal membro del consiglio del comitato locale nominato dal consiglio.

XI. I PUBBLICI SERVIZI

Articolo 100

La Città di Pola nell'ambito delle competenze d'autogoverno provvede all'esecuzione delle attività che soddisfano le necessità giornaliere dei cittadini nell'ambito degli affari comunali, economici, sociali e altro, in relazione alle quali la legge stabilisce che vengono svolte come servizio pubblico.

La Città di Pola provvede che siano svolte le attività di cui al comma 1 del presente articolo costituendo società commerciali, enti pubblici e altre persone giuridiche ed esercizi propri.

La Città di Pola può assegnare lo svolgimento di determinate attività ad altre persone giuridiche e fisiche in conformità al contratto di concessione.

Articolo 101

Le attività comunali si svolgono come servizio pubblico.

La Città di Pola e le persone giuridiche e fisiche che svolgono le attività comunali sono tenute a provvedere allo svolgimento permanente e qualitativo di queste attività ed effettuare la

manutenzione delle strutture comunali e degli impianti affinché siano funzionanti.

Articolo 102

Le attività sociali sono l'educazione e l'istruzione, la scienza, la cultura, l'informazione, lo sport, la cultura fisica, la cultura tecnica, la tutela dei bambini e la protezione dei bambini e dei giovani, la sanità, la tutela sociale, la tutela delle persone disabili e le altre attività ai sensi di legge.

La Città di Pola costituisce istituzioni pubbliche per lo svolgimento delle attività sociali le quali la legge definisce che si svolgono come servizi pubblici.

Articolo 103

La Città di Pola può costituire società commerciali per l'esercizio delle attività economiche.

Il Sindaco è membro dell'assemblea della società nelle società commerciali nelle quali la Città di Pola possiede quote o azioni.

Articolo 104

Le società commerciali il cui fondatore è la Città di Pola ovvero nelle quali la Città di Pola ha le proprie quote o azioni sono indipendenti nell'esercizio delle proprie attività e nella gestione degli affari, in conformità alla legge, alla prescrizione fondata sulla legge, al contratto o statuto societario.

Le assemblee delle società commerciali sono tenute ad ottenere l'approvazione preliminare del Consiglio municipale prima di deliberare in merito alle modifiche dello status (annessione, associazione, assunzione, trasformazione e altro) e sulla cessazione della società.

Articolo 105

Le istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola sono indipendenti nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione degli affari, in conformità alla legge, alla prescrizione fondata sulla legge, all'atto di costituzione e allo statuto dell'istituzione.

L'atto di costituzione ossia lo statuto dell'istituzione può limitare l'acquisizione, l'aggravio o l'alienazione degli immobili o di altri beni e il modo di disporre dei redditi.

Articolo 106

Le assemblee delle società commerciali ossia le amministrazioni delle società commerciali e i

consigli d'amministrazione ossia i direttori delle istituzioni sono tenuti, al minimo una volta l'anno, a presentare la relazione sull'attività della persona giuridica come pure le relazioni degli organismi di controllo per l'anno d'esercizio precedente, al Sindaco che ne prende visione e li trasmette al Consiglio municipale.

La relazione di cui al comma 1 del presente articolo va presentata il entro e non più tardi del 30 giugno dell'anno corrente per l'anno d'esercizio precedente.

Articolo 107

Per svolgere le attività comunali la Città di Pola può costituire propri esercizi che non hanno la qualità di persona giuridica.

Il Consiglio municipale costituisce i propri esercizi in conformità a una decisione speciale nel modo e procedimento prescritto dalla legge o in base alle prescrizioni di legge.

Articolo 108

Nell'esercizio delle attività comunali economiche, sociali e di altre attività le persone giuridiche e fisiche sono tenute a prendere le misure per la tutela e la protezione dell'ambiente.

XII. IL PATRIMONIO E IL FINANZIAMENTO DELLA CITTÀ

Articolo 109

Tutti i beni finanziari e non finanziari di proprietà della Città di Pola, costituiscono il patrimonio della Città di Pola.

Articolo 110

Il patrimonio della Città è gestito dal Sindaco e dal Consiglio municipale in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, da buon proprietario.

Articolo 111

La Città di Pola ha i redditi dei quali, nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno, dispone liberamente.

I redditi della Città di Pola sono:

1. tasse cittadine, sovrimposta, compensi, contributi, imposte,
2. proventi dai beni in possesso della Città di Pola e dai diritti immobiliari,
3. proventi da società commerciali e altre persone giuridiche in possesso della Città di Pola, ovvero nelle quali la Città di Pola ha quote o azioni,

4. tasse per le concessioni,
5. le ammende e l'utile economico confiscato per violazioni come prescritto dalla Città di Pola in conformità con la legge,
6. quota nella tassa comune,
7. i fondi della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio dello Stato,
8. altre entrate previste dalla legge.

Articolo 112

Il Consiglio municipale emana la decisione che prescrive il tipo di imposta, l'aliquota della sovrimposta cittadina ossia l'importo delle proprie imposte, l'esonero e le agevolazioni dal pagamento delle imposte, il modo di determinazione dell'imponibile, il pagamento delle tasse, le infrazioni fiscali e altre questioni di procedimento, in conformità alla legge.

Articolo 113

La valutazione dei redditi e delle entrate annuali, e gli importi stabiliti delle spese e di altre uscite della Città di Pola vengono espresso nel bilancio preventivo della Città di Pola.

Tutti i redditi e le entrate del bilancio preventivo devono essere disposti nel bilancio preventivo e rappresentati/distribuiti a seconda delle fonti dalle quali provengono.

Tutte le spese e le uscite del bilancio preventivo devono essere stabilite nel bilancio preventivo ed equilibrate con i redditi e le entrate.

Articolo 114

La Città di Pola redige il bilancio dei beni in cui rappresenta il valore dei propri beni in conformità alle prescrizioni contabili.

Articolo 115

Il Bilancio preventivo della Città di Pola e la decisione di esecuzione del bilancio preventivo viene emanata per l'anno finanziario e vale per l'anno in cui è stato emanato.

L'anno finanziario è il periodo di dodici mesi, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 116

Il Consiglio municipale approva il bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo nel modo e entro i termini prescritti dalla legge.

Se il bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo non può essere emanato entro il termine previsto, il Consiglio municipale emana la decisione di finanziamento provvisorio nel modo e

procedimento prescritti dalla legge.

Il finanziamento provvisorio viene applicato al massimo nei primi tre mesi dell'anno finanziario.

Se prima dell'inizio dell'anno successivo non si approva nemmeno la decisione di finanziamento temporaneo, il finanziamento si svolge mediante l'esecuzione delle spese ordinarie ed essenziali, in conformità a una legge speciale.

Articolo 117

Se durante l'anno finanziario vengono diminuiti i redditi e le entrate ossia se si aumentano le uscite e le spese, il bilancio si deve equilibrare e vanno ridotte le uscite e le spese previste ossia si procurano nuovi redditi e entrate.

Il ragguaglio del bilancio viene effettuato durante l'anno finanziario con le modifiche e integrazioni del bilancio conformemente al procedimento prescritto per l'emanazione del bilancio preventivo.

Articolo 118

Il Consiglio municipale emana la relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio preventivo, in conformità al procedimento e ai termini stabiliti dalle vigenti prescrizioni legali.

Articolo 119

La Città di Pola si può indebitare prendendo prestiti, mutui e rilasciando titoli di credito in conformità alle vigenti prescrizioni legali.

La persona giuridica di proprietà o comproprietà della Città di Pola e le istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola può indebitarsi a lungo termine soltanto con su approvazione del proprietario maggioritario, ossia del fondatore in conformità alla legge speciale e agli atti generali del Consiglio municipale.

Articolo 120

La Città di Pola può prestare garanzia alla persona giuridica di sua proprietà maggioritaria o all'istituzione di cui è fondatore per l'adempimento degli obblighi della persona giuridica o dell'istituzione in conformità alla legge speciale e agli atti generali del Consiglio municipale.

Articolo 121

Il patrocinio di manifestazioni, spettacoli e raduni non si possono accettare in quanto nel bilancio preventivo non sono previsti i fondi adeguati necessari per gli obblighi finanziari che risultano dall'accettazione del patrocinio.

Articolo 122

L'esercizio materiale e finanziario completo della Città è controllato dal Consiglio municipale.

La legalità, lo scopo e la tempestività di uso dei fondi finanziari della Città sono controllati dal ministero di cui la competenza.

XIII. GLI ATTI DELLA CITTÀ

Articolo 123

Il Consiglio municipale sulla base dei e delle autorizzazioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto emana lo Statuto, il Regolamento di procedura, la relazione di esecuzione del bilancio preventivo, le decisioni, le delibere, le raccomandazioni, le dichiarazioni e gli altri atti generali.

Il Consiglio municipale emana i decreti e gli altri atti generali, quando ai sensi di legge risolve le singole questioni.

Il testo emendato dello Statuto, del Regolamento di procedura del Consiglio municipale e di altri atti generali del Consiglio municipale, viene presentato dall'organismo di lavoro del Consiglio municipale di cui la competenza.

Articolo 124

Nell'ambito delle proprie competenze il Sindaco emana le decisioni, le delibere, i regolamenti, le istruzioni e gli altri atti generali e singoli, che è autorizzato ad emanare ai sensi di legge e dell'atto generale del Consiglio municipale.

Articolo 125

Gli organismi di lavoro del consiglio municipale emanano le delibere e le raccomandazioni.

Articolo 126

Il Sindaco provvede all'esecuzione degli atti generali di cui all'articolo 123 del presente Statuto, nel modo e procedimento prescritti dal presente Statuto, e svolge il controllo sulla legalità del lavoro degli assessorati.

Articolo 127

Gli assessorati della Città nell'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale e del Sindaco emanano i singoli atti che risolvono i diritti, i doveri e gli interessi legali delle persone fisiche e giuridiche (materie amministrative).

Contro i singoli atti di cui al comma 1 del presente articolo, è ammesso il ricorso al ministero competente, se una legge speciale non prescrive

diversamente, oppure istituire una controversia amministrativa ai sensi della Legge sulle controversie amministrative.

Per l'emanazione dei singoli atti vengono applicate adeguatamente le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo in generale.

Nell'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale i singoli atti vengono emanati anche dalle persone giuridiche, alle quali sulla base della decisione del Consiglio municipale, in conformità alla legge, sono state assegnate le autorizzazioni pubbliche.

Articolo 128

Contro i singoli atti del Consiglio municipale e del Sindaco che regolano i diritti, i doveri e interessi legali delle persone fisiche e giuridiche, se una legge speciale non prescrive diversamente, non è ammesso il ricorso ma è possibile istituire un procedimento amministrativo.

Articolo 128.a.

Il controllo della legalità dei singoli atti non amministrativi emanati dal Consiglio municipale e dal Sindaco nell'ambito delle loro competenze d'autogoverno, è svolto dagli organi centrali dell'amministrazione statale, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi di una legge speciale.

Nell'attuazione del controllo, l'organo competente notificherà l'atto non amministrativo come nullo nei seguenti casi:

- qualora l'atto sia stato emanato da un organo non autorizzato,
- qualora nella procedura d'emanazione dell'atto sia stata violata la legge, lo Statuto o un altro atto generale della Città di Pola,
- se l'atto si riferisca alla questione che non è di competenza della Città di Pola quale unità d'autogoverno locale,
- qualora la legge o altra norma, rispettivamente atto generale siano stati applicati in modo irregolare.

Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'organo autorizzato può emanare il provvedimento entro un anno dall'emanazione dell'atto singolo.

Nei confronti del provvedimento con il quale l'atto singolo non amministrativo viene proclamato nullo, non è permesso presentare ricorso, ma si può avviare un contenzioso amministrativo presso il tribunale amministrativo competente.

Articolo 129

Il controllo della legalità degli atti generali del Consiglio municipale nell'ambito delle sue facoltà viene svolto dall'ufficio per l'amministrazione statale nella Regione istriana e dagli organi centrali di cui la competenza dell'amministrazione statale, da ciascuno nell'ambito delle loro competenze.

Il controllo della legalità del lavoro del Consiglio municipale viene svolto dall'organo centrale dell'amministrazione statale di cui la competenza dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Quando si stabiliscono delle irregolarità nel lavoro del Consiglio municipale, l'organo centrale dell'amministrazione statale di cui la competenza dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) emana la delibera sulla base della quale dichiara illegale la seduta del Consiglio municipale o parte della stessa e gli atti emanati alla seduta nulli.

Contro la delibera di cui al comma 3 del presente articolo non è ammesso il ricorso, ma è possibile istituire una controversia amministrativa davanti all'Alta corte amministrativa della Repubblica di Croazia.

Articolo 130

Le disposizioni dettagliate sugli atti della Città di Pola e del procedimento di emanazione degli atti vengono stabiliti dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale.

Articolo 131

Il consiglio comunale prende decisioni e altri atti generali nella sua sfera autonoma, in conformità con i regolamenti applicabili e il presente Statuto.

Prima dell'entrata in vigore degli atti generali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stessi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Città di Pola.

Gli atti generali entrano in vigore al più presto l'ottavo giorno dal giorno della loro pubblicazione. In deroga, per ragioni particolarmente giustificabili, si può stabilire che l'atto generale entri in vigore il giorno dal giorno della pubblicazione.

XVI. PUBBLICITA' DEL LAVORO

Articolo 132

L'attività del Consiglio municipale, del Sindaco e degli assessorati è pubblica.

I rappresentanti delle associazioni dei cittadini, i cittadini e i rappresentanti dei mass media possono seguire il lavoro del Consiglio municipale

in armonia con le disposizioni del Regolamento di procedura del Consiglio municipale.

Articolo 133

La pubblicità del lavoro del Consiglio municipale si esercita nei seguenti modi:

- mediante le sedute pubbliche,
- con le informazioni e articoli pubblicati nella stampa quotidiana e mediante altre forme di informazione pubblica,
- con la pubblicazione degli atti generali e altri atti nel Bollettino Ufficiale della Città di Pola e al sito web della Città di Pola.

La pubblicità di lavoro del Sindaco si esercita nei seguenti modi:

- con la pubblicazione dell'atto se con una prescrizione particolare è così stabilito,
- con le conferenze stampa a scadenza regolare mensile,
- con le informazioni e articoli pubblicati nella stampa quotidiana e mediante altre forme di informazione pubblica.

Alla pubblicità di lavoro degli assessorati si provvede tramite informazioni e articoli nella stampa e altre forme di informazione pubblica.

XV. PREVENZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Articolo 134

Le modalità d'esercizio delle funzioni pubbliche del Sindaco e dei vicesindaci è definita da una legge speciale.

Articolo 135

Il Consiglio municipale con una decisione speciale definisce chi è funzionario locale nell'esercizio del potere pubblico, e provvede alla prevenzione dei conflitti d'interesse tra l'interesse privato e quello pubblico nell'esercizio del potere pubblico.

XVI. TUTELA DELLE CARATTERISTICHE AUTOCTONE, ETNICHE E CULTURALI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Articolo 136

Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona si assicura la piena affermazione della loro identità individuale e collettiva indipendentemente dalla loro quota nel numero totale degli abitanti.

Articolo 137

Agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana autoctona che vivono nel territorio della Città, al fine di realizzare la libertà di espressione delle proprie particolarità nazionali, allo scopo di tutelare e sviluppare i livelli di convivenza conseguiti, viene garantita in conformità alla Costituzione, alle leggi, al presente Statuto e agli altri atti generali e singoli della Città, e in conformità ai contratti internazionali anche l'uso paritetico della lingua italiana, lo sviluppo della propria cultura, e l'educazione e l'istruzione nella propria lingua.

Articolo 138

Negli edifici della sede della Città di Pola, oltre alla bandiera della Repubblica di Croazia e della Città di Pola è sempre issata anche la bandiera della comunità nazionale italiana autoctona.

Articolo 139

Nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari e nelle sezioni delle scuole elementari, e nelle scuole medie superiori in lingua italiana, si provvede, ai sensi di legge e degli standard pedagogici, lo studio obbligatorio della lingua croata.

Articolo 140

Per ottenere l'obiettivo di applicazione paritetica pratica e diretta della lingua croata e italiana nelle scuole elementari e medie superiori in lingua croata nella Città di Pola si provvede allo studio della lingua italiana.

Articolo 141

La Città di Pola sostiene materialmente e moralmente e stimola la costituzione e l'attività delle istituzioni della nazionalità italiana allo scopo di sviluppare tutte le attività nella sfera della cultura, dell'istruzione e altri campi di attività.

La Città di Pola riconosce la Comunità degli italiani quale rappresentante ufficiale autonomo, democratico e non appartenente ad alcun partito politico di tutti gli appartenenti alla nazionalità italiana con l'attributo di natura economica, culturale e sociale.

Articolo 142

La Città di Pola assieme alle altre unità di autogoverno locale in cui vivono e svolgono la propria attività gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, stimola e sostiene l'attività delle

scuole medie superiori per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, e sostiene materialmente anche gli alunni appartenenti alla comunità nazionale autoctona italiana che continuano a frequentare la scuola in lingua italiana fuori dalla Città di Pola.

Articolo 143

Per risolvere tutte le questioni relative alla realizzazione dei diritti della nazionalità italiana autoctona, il Consiglio municipale nomina un Comitato speciale – come organismo di lavoro fisso di sette membri di cui quattro membri vengono proposti dalla Comunità degli italiani, e tre membri vengono nominati nel seno dei consiglieri.

Il vice Sindaco eletto quale appartenente alla comunità nazionale italiana è responsabile delle questioni inerenti la comunità nazionale italiana autoctona e gli altri gruppi etnici.

Il Consiglio è in obbligo di riesaminare una questione d'interesse speciale per gli appartenenti alla comunità autoctona nazionale italiana non approvata dallo stesso, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo.

XVII. USO DELLA LINGUA ITALIANA DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ DI POLA, DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI PUBBLICHE E DELLE ALTRE PERSONE GIURIDICHE DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 144

In conformità alle disposizioni della Costituzione della Repubblica di Croazia e del presente Statuto, gli appartenenti alla minoranza nazionale italiana hanno il diritto di uso libero della lingua italiana nella vita sociale e pubblica, e nella comunicazione ufficiale nelle attività pubbliche nell'ambito dell'autogoverno della Città di Pola.

Articolo 145

Gli organi della Città di Pola e le altre persone giuridiche di cui all'articolo precedente del presente Statuto che sono in contatto per iscritto o orale con gli appartenenti della nazionalità italiana, devono tra i loro dipendenti avere conformemente al tipo e al volume del lavoro il traduttore in rapporto di lavoro indeterminato oppure un adeguato numero di dipendenti che parlano l'italiano, ovvero sono tenuti in un altro modo a rendere possibile la comunicazione senza alcun ostacolo.

Articolo 146

L'uso della lingua italiana negli assessorati della Città di Pola si riferisce a quanto segue:

- a) i moduli, gli inviti, i certificati, i decreti e gli altri atti generali che vengono trasmessi, rilasciati o redatti dagli assessorati, ai cittadini di nazionalità italiana possono oltre al testo ufficiale in croato contenere anche il testo in lingua italiana, ossia possono essere soltanto in lingua italiana,
- b) gli avvisi pubblici, gli inviti e altre informazioni pubblicati devono contenere oltre il testo ufficiale in lingua croata anche il testo in lingua italiana, e quando vengono pubblicati nei mezzi d'informazione pubblica locale si trasmettono in lingua croata e in lingua italiana,
- c) le insegne e le indicazioni negli uffici che sono spesso in contatto con le persone di nazionalità italiana, vengono scritti in lingua italiana,
- d) la celebrazione del matrimonio si può svolgere anche in lingua italiana, se richiesto dalle persone che contraggono il matrimonio.

Articolo 147

Le insegne con le denominazione dei luoghi, delle vie e delle piazze vengono scritte in lingua croata e in lingua italiana.

Articolo 148

L'applicazione pratica delle disposizioni del presente Statuto allo scopo di provvedere al trattamento paritetico degli appartenenti alla nazionalità italiana, viene realizzato indipendentemente dalla richiesta formale di questi cittadini, esclusa la disposizione indicata di cui all'articolo 146 punto d.

XVIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 149

La proposta di modifica dello Statuto può essere presentata da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale, dal Sindaco e dall'organismo lavoro competente del Consiglio municipale.

La proposta deve essere motivata, e si presenta al presidente del Consiglio municipale.

Il Consiglio municipale delibera in merito alla modifica dello Statuto a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

Articolo 150

Le decisioni e gli altri atti generali emanati in conformità allo Statuto della Città di Pola e alle leggi speciali, saranno armonizzati con le disposizioni del presente Statuto e con le leggi che definiscono il rispettiva sfera di attività, entro il termine di 90 giorni dal giorno in cui entra in vigore il presente Statuto.

Fino all'emanazione degli atti generali che definiscono le attività nell'ambito dell'autogoverno della Città di Pola in conformità alle leggi speciali e alle disposizioni del presente Statuto, si applicheranno gli atti della Città di Pola per quelle disposizioni che non sono contrarie alla legge e al presente Statuto.

Nel caso di contrarietà delle disposizioni dell'atto generale di cui al comma 2 del presente articolo, si applicano direttamente le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Articolo 151

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di valere lo Statuto della Città di Pola („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04, 2/05, 6/06, 9/06 – testo emendato e 14/07).

Articolo 152

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELLA DELIBERA STATUTARIA DEL 2013

Articolo 51

Il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali del Consiglio municipale è autorizzato a definire e pubblicare il testo unico della Statuto della Città di Pula-Pola.

Articolo 52

La presente Delibera statutaria entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel „Bollettino ufficiale della Città di Pola, ad eccezione degli articoli 7, 11, 16, 18 e 19 che entra in vigore il giorno di entrata in vigore della delibera di indizione delle prime elezioni generali e ordinarie per i membri dell'organo di rappresentanza dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) dei sindaci dei comuni, delle città e del presidente della regione.

L'art. 46, comma 2 entra in vigore il giorno di entrata della Repubblica di Croazia nell'Unione europea.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI DELLA DELIBERA
STATUTARIA DEL 2018**

Articolo 16

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 123 comma 3 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali ha stabilito il giorno 09 febbraio 2018 il testo emendato dello Statuto della Città di Pula-Pola.

Il testo emendato del Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola comprende il Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" n. 1/13) e relative Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura sono pubblicate nel "Bollettino ufficiale" n. 14/15 e Modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola CLASSE: 021-05/13-01/27, N.PROT: 2168/01-01-02-0009-18-14, del 30 gennaio 2018), nelle quali è indicato il momento in cui entreranno in vigore.

CLASSE: 021-05/13-01/27
N.PROT:2168/01-01/-02-0206/-18-16
Pola, 09/ 02/2018

IL PRESIDENTE
Comitato per lo statuto e gli altri
atti generali
Tiziano Sošić, f.to

**REGOLAMENTO DI
PROCEDURA DEL
CONSIGLIO MUNICIPALE
DELLA CITTÀ
DI PULA-POLA**
(testo emendato)

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le modalità di costituzione e di lavoro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola (di seguito: il Consiglio municipale), l'attuazione dei diritti, gli obblighi e le responsabilità dei consiglieri, l'attuazione dei diritti e dei doveri del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale, la composizione e le modalità di lavoro degli organismi di lavoro, le modalità e la procedura di emanazione degli atti del Consiglio municipale, la

convocazione, il lavoro e il corso del lavoro delle sedute, il procedimento di elezione e nomina, nonché le altre questioni di rilievo per il lavoro del Consiglio municipale.

II. COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

Articolo 2

(1) La seduta costituente del Consiglio municipale è convocata dalla persona che è a capo dell'organo centrale dell'amministrazione statale di cui la competenza delle attività dell'autogoverno locale (regionale, oppure la persona autorizzata dallo stesso, che può definire l'ordine del giorno.

(2) Il Consiglio municipale è costituito previa elezione del presidente del Consiglio municipale nella prima seduta alla quale presenzia la maggioranza dei consiglieri dello stesso.

(3) La seduta costituente del Consiglio municipale, fino all'elezione del presidente è presieduta il primo membro dalla lista dei candidati che ha ricevuto il maggior numero di voti. Se più liste hanno ricevuto lo stesso numero di voti, la seduta è presieduta il primo candidato eletto dalla lista che ha avuto il minore numero ordinale sulla scheda elettorale.

(4) Dopo che il Consiglio municipale è costituito, si può eseguire l'inno della Repubblica di Croazia "Lijepa naša domovino" e l'inno solenne della Regione istriana "Krasna zemljo, Istro mila".

Articolo 3

(1) Previa relazione della Commissione per i mandati o dell'organo competente sulle elezioni eseguite e la verifica del mandato, i consiglieri prestano giuramento. La persona che presiede la seduta, davanti ai consiglieri che si alzano in piedi, pronuncia il giuramento che recita:

"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Pule i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada Pule, Istarske županije i Republike Hrvatske." - "

(2) La persona che presiede, dopo aver letto il giuramento invita i consiglieri di prestare giuramento pronunciando le parole: "prisežem", firmano il testo del giuramento e lo consegnano alla persona che presiede la seduta.

(3) I consiglieri appartenenti alla minoranza nazionale italiana possono prestare giuramento in

lingua italiana. La persona che presiede la seduta legge il testo del giuramento in italiano:

"Giuro sul mio onore di svolgere la funzione di membro del Consiglio municipale con coscienza e responsabilità e di attenermi, nell'esplicazione della mia funzione, alla Costituzione, alla legge e allo Statuto della Città di Pola nel rispetto dell'ordinamento giuridico, nonché di impegnarmi a promuovere lo sviluppo generale della città di Pola, della Contea Istriana e della Repubblica di Croazia".

(4) Un consigliere appartenente alla minoranza nazionale italiana si alza in piedi e pronuncia la dicitura "lo giuro", firma il testo del giuramento in italiano e lo consegna alla persona che presiede la seduta.

(5) Il consigliere che non è presente alla seduta costituente, come pure il consigliere supplente, quando inizia a svolgere la funzione di consigliere, presta giuramento nella prima seduta alla quale è presente.

Articolo 4

(1) In seguito alla nomina della Commissione per i mandati, dopo che i consiglieri hanno prestato giuramento, dopo l'elezione del Comitato per le elezioni e le nomine e l'elezione del presidente del Consiglio municipale, il presidente del Consiglio municipale può proporre l'ordine del giorno della parte operativa della seduta costituente.

III. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Articolo 5

(1) A un consigliere viene rilasciata la tessera di consigliere.

(2) Su esibizione della tessera di consiglieri, un consigliere può durante l'orario di lavoro entrare indisturbato nella sede del Consiglio municipale e degli organi amministrativi della Città di Pola.

Articolo 6

(1) Un consigliere ha i diritti e i doveri stabiliti dalla legge, dello statuto e dal regolamento di procedura, e in particolare:

- proporre al Consiglio di emanare le delibere e gli altri atti
- proporre l'esame delle singole questioni di competenza del Consiglio municipale
- partecipare alla discussione e votare in merito alla proposta di un atto
- porre domande al Sindaco riguardo il lavoro di quest'ultimo, in conformità al regolamento di procedura

- porre domande e chiedere dati dalle amministrazioni delle società municipalizzate e degli enti pubblici
 - porre domande e chiedere dati dagli assessori della Città e dalle persone da questi autorizzate
 - possono avvalersi dei servizi professionali e tecnici degli organi amministrativi competenti, necessari per svolgere le attività di consigliere
 - essere eletti negli organismi di lavoro del Consiglio municipale
 - chiedere informazioni e prendere visione dei materiali o della documentazione aggiuntiva rispetto ai temi che sono all'ordine del giorno oppure sono preparati per le sedute del Consiglio municipale o dell'organismo di lavoro di cui è membro
 - chiedere altre informazioni che gli sono necessarie in quanto consigliere, al fine di conoscere meglio e seguire i problemi che incontra nello svolgere la funzione di consigliere.
- (2) A un consigliere si trasmettono:
- i materiali che saranno discussi alla seduta del Consiglio
 - i materiali che saranno esaminati alla seduta dell'organismo di lavoro di cui è membro
 - l'organo ufficiale della Città di Pola.

Articolo 7

(1) Il consigliere non può essere richiamato alla responsabilità penale in alcun altro modo, per la votazione, per le parole pronunciate o i pareri e le prese di posizione, espressi alle sedute del Consiglio municipale.

(2) Un consigliere è in obbligo di mantenere segreti i dati dei quali viene a conoscenza nello svolgere la funzione di consigliere, dati che in conformità a prescrizioni speciali sono classificati e possiedono un determinato grado di riservatezza.

Articolo 8

(1) Un consigliere non ha un mandato obbligatorio e non è revocabile.

(2) La funzione dei consiglieri del Consiglio municipale è onoraria e non è remunerabile, ma i consiglieri in conformità a una delibera speciale hanno diritto al compenso.

(3) I consiglieri del Consiglio municipale hanno diritto a prendere visione del registro degli elettori nel periodo in cui svolgono la funzione.

1. Quiescenza del mandato

Articolo 9

(1) Un consigliere del Consiglio municipale che, durante il proprio mandato, accetta di svolgere una funzione la quale, ai sensi di una legge speciale si ritiene incompatibile, è in obbligo di informare il presidente del Consiglio municipale in merito, entro 8 (otto) giorni dal giorno di accettazione della funzione e, nel periodo di svolgimento della funzione incompatibile, sussiste la quiescenza del suo mandato.

2) Se un consigliere non trasmette l'informazione di cui al comma 1 del presente articolo, sussiste la quiescenza del suo mandato in forza di legge.

(3) Durante il suo mandato un consigliere ha diritto di avvalersi della quiescenza del mandato per ragioni personali, presentando una richiesta scritta al presidente del Consiglio municipale.

(4) La quiescenza del mandato sulla base di una richiesta scritta decorre dal giorno di presentazione della richiesta scritta, in conformità alle regole di recapito prescritte dalla Legge sul procedimento amministrativo generale e non può durare più di (6) sei mesi.

(5) La continuazione dell'esercizio della funzione di consigliere sulla base della cessazione quiescenza del mandato, può essere richiesta una sola volta nel tempo di durata del mandato.

2. Cessazione del mandato

Articolo 10

(1) Il mandato di un consigliere cessa nei casi previsti dalla legge.

(2) Se un consigliere rassegna le dimissioni, il suo mandato cessa il giorno in cui presenta le dimissioni in forma scritta secondo le regole di recapito di cui alla Legge sul procedimento amministrativo generale.

(3) Le dimissioni scritte di un consigliere deve essere ricevuta al minimo 3 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio municipale. Le dimissioni scritte da membro del Consiglio municipale deve essere autenticata dal notaio, al minimo 8 giorni prima della sua presentazione.

(4) Le dimissioni rassegnate contrariamente alle disposizioni di legge non producono alcun effetto legale.

3. Sostituzione di un consigliere del Consiglio municipale

Articolo 11

(1) Nel caso di quiescenza o cessazione del mandato di un consigliere, lo stesso viene sostituito dal consigliere supplente.

(2) Quando sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il proponente autorizzato sceglie il consigliere supplente in conformità alla legge; questa persona è presente alla seduta del Consiglio e dall'inizio della seduta viene contata nel quorum.

Articolo 12

(1) Un consigliere eletto dalla lista di un partito è sostituito dal candidato non eletto appartenente alla lista dalla quale è stato eletto il consigliere il cui mandato è cessato o è in quiescenza, che viene scelto dal partito politico che ha proposto la lista dei candidati.

(2) Un consigliere eletto sulla lista di candidatura di due o più partiti politici è sostituito da un candidato della stessa lista e lo decidono i partiti politici in conformità al loro accordo. Se l'accordo non è stato concluso, i partiti politici scelgono il supplente un candidato non eletto dalla relativa lista.

(3) I partiti politici sono in obbligo d'informare l'organo amministrativo della Città competente per le attività dell'organo di rappresentanza o esecutivo, in merito all'accordo concluso o a quanto convenuto.

(4) Un consigliere scelto sulla lista di candidatura di un gruppo di elettori è sostituito dal primo candidato non eletto dalla lista.

4. Gruppo dei consiglieri

Articolo 13

(1) I consiglieri del Consiglio municipale possono costituire il Gruppo dei consiglieri secondo l'appartenenza partitica e il Gruppo dei consiglieri indipendenti.

(2) Il gruppo dei consiglieri deve avere al minimo tre membri.

(3) Un consigliere può essere membro di un solo gruppo.

(4) I gruppi dei consiglieri sono in obblighi di informare residente del Consiglio municipale della propria costituzione, allegare le proprie regole di procedura e i dati sui membri.

Articolo 14

(1) Il presidente del Consiglio, se necessario, convoca il collegio dei presidenti dei gruppi dei consiglieri.

(2) Il servizio competente provvede ai locali e alle altre condizioni tecniche per le attività.

IV. IL PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

Articolo 15

(1) Il Consiglio municipale ha il presidente e due vicepresidenti, che vengono eletti a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri del Consiglio municipale.

(2) Il presidente o uno dei vicepresidenti del Consiglio municipale può essere appartenente alla minoranza nazionale italiana.

(3) Il presidente e uno dei vicepresidenti, di regola, viene eletto nel seno della maggioranza di rappresentanza e il secondo vicepresidente nel seno della minoranza di rappresentanza, su proposta degli stessi.

Articolo 16

(1) La proposta per l'elezione del presidente e del vicepresidente, viene data in forma scritta da

- o al minimo 7 (sette) consiglieri del Consiglio municipale, che confermano la proposta apponendo il proprio nome e cognome oppure la firma

- o l'organismo di lavoro competente del Consiglio municipale.

(2) Un consigliere può sostenere con la propria firma le proposte per un solo candidato.

Articolo 17

(1) L'elezione del presidente e del vicepresidente è separata per ciascun candidato.

(2) Se per l'elezione del presidente e/o vicepresidente sono proposti più candidati e nessuno di loro riceve la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, l'elezione si ripete per i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti.

(3) Se i candidati hanno ricevuto lo stesso numero di voti, le votazioni vengono ripetute per gli stessi candidati.

(4) Se nemmeno nella votazione ripetuta nessuno dei candidati riceve la maggioranza necessaria dei voti di tutti i consiglieri, viene ripetuta la completa procedura elettorale.

Articolo 18

(1) Il Presidente del Consiglio municipale:

- rappresenta il Consiglio municipale
- convoca le sedute del Consiglio municipale
- presiede alle sedute del Consiglio municipale
- propone l'ordine del giorno del Consiglio municipale
- firma le delibere e gli atti emanati dal Consiglio municipale
- propone il programma di lavoro annuo del Consiglio municipale
- invia le proposte dei proponenti autorizzati perché si istituisca la procedura in merito
- dà l'iniziativa per l'esame delle singole questioni di competenza del Consiglio
- armonizza il lavoro del Consiglio e degli organismi di lavoro
- si occupa dell'applicazione del Regolamento di procedura, del procedimento di emanazione delle delibere e degli altri atti, della tutela, dell'attuazione dei diritti e dell'esecuzione della funzione di consigliere
- si occupa della collaborazione del Consiglio municipale con i consiglieri di altri comuni e di altre città e della collaborazione del Sindaco e del Consiglio municipale
- si prende cura della pubblicità del lavoro del Consiglio municipale,
- si occupa della pubblicità del lavoro del Consiglio municipale
- decide in merito ad altre questioni di propria competenza
- svolge anche altre attività definite dalla legge.

(2) I consiglieri sono, in conformità alla legge, in obbligo di informare il presidente del Consiglio municipale in merito ai cambiamenti riguardanti il loro status di consiglieri. Il presidente del consiglio municipale presenta la relazione sui fatti riguardanti la quiescenza del mandato, le dimissioni o l'inizio dell'esercizio della funzione di consigliere supplente, quando la relazione non viene confermata dalla Commissione per i mandati.

Articolo 19

(1) Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di trasmettere lo statuto, il regolamento di procedura, il bilancio o un altro atto generale al responsabile dell'ufficio all'amministrazione statale nella regione istriana, con l'estratto dal verbale che si riferisce all'emanazione di un atto generale prescritto dallo statuto o dal regolamento di procedura, entro 15 giorni dal giorno di emanazione dell'atto generale.

(2) Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di trasmettere al Sindaco, senza dilazione alcuna, gli atti di cui al precedente comma 1.

Articolo 20

(1) I vicepresidenti del Consiglio municipale assistono il presidente del Consiglio municipale nel suo lavoro e svolgono le attività di sua competenza, per le quali li autorizza.

(2) Quando il vicepresidente del Consiglio municipale sostituisce il presidente, ha i diritti e i doveri di quest'ultimo.

Articolo 21

(1) Il presidente/il vicepresidente del Consiglio municipale risponde del proprio lavoro al Consiglio municipale.

(2) Su proposta del Comitato per le elezioni e le nomine o di al minimo (7) sette consiglieri è possibile istituire il procedimento di destituzione del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale.

(3) La proposta va presentata al presidente del Consiglio municipale per iscritto e deve contenere la motivazione della stessa.

(4) Il presidente, ossia il vicepresidente del Consiglio municipale hanno diritto di esprimersi in merito alla proposta. Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di mettere la proposta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio municipale, che si deve tenere entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della proposta.

(5) La delibera di destituzione viene emanata a maggioranza di voti di tutti i consiglieri.

(6) Se il Consiglio municipale emana la delibera di destituzione del presidente e di entrambi i vicepresidenti del Consiglio municipale, il mandato e i diritti derivanti dall'esercizio della funzione cessano a decorrere dal giorno di emanazione della delibera di destituzione della funzione, se la delibera non definisce altro.

Articolo 22

(1) Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio municipale possono rassegnare le dimissioni.

(2) La funzione cessa a decorrere dal giorno in cui il Consiglio municipale stabilisce il fatto di rassegnazione delle dimissioni, e al massimo il trentesimo giorno dal giorno di rassegnazione delle dimissioni.

Articolo 23

(1) Se il Consiglio municipale destituisce il

presidente del Consiglio municipale, e non ne elegge uno nuovo nella stessa seduta, il Consiglio municipale decide quali dei vicepresidenti del Consiglio municipale ha tutti i diritti e i doveri di presidente fino all'elezione di un nuovo presidente.

(2) Il consiglio municipale è tenuto, entro 30 giorni dall'emanazione della delibera di destituzione del presidente, ad eleggere il nuovo presidente.

V. ORGANISMI DI LAVORO

Articolo 24

(1) Il Consiglio municipale costituisce gli organismi di lavoro al fine di predisporre, discutere ed esprimere il parere sulle proposte per l'emanazione delle delibere riguardanti le questioni di competenza del Consiglio municipale, delle iniziative e per seguite e applicare la politica definita, i compiti e le delibere d'interesse per il Consiglio municipale.

(2) Gli organismi di lavoro del Consiglio municipale costituiti sulla base dello Statuto sono:

1. La Commissione per i mandati
2. Il Comitato per le elezioni e le nomine
3. Il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali.

(3) Il Consiglio municipale costituisce anche altri organismi di lavoro permanenti e temporanei con una delibera speciale che definisce la denominazione la composizione, le competenze e le modalità di lavoro.

(4) Un organismo di lavoro ha il presidente, il vicepresidente e i membri eletti nel seno dei consiglieri, se una delibera speciale non definisce altrimenti.

(5) Il presidente può fungere da presidente al massimo in altri due organismi del Consiglio municipale.

(6) La composizione di un organismo di lavoro e, di regola, analogo alla composizione del Consiglio municipale.

Articolo 25

(1) La Commissione per i mandati è composta dal presidente e da due membri.

(2) La Commissione per i mandati viene eletta alla prima seduta del Consiglio municipale nel seno dei consiglieri per il Consiglio municipale, su proposta della persona che presiede il Consiglio municipale o al minimo di 5 (cinque) persone candidati al Consiglio municipale.

(3) La Commissione per i mandati presenta la relazione sui consiglieri eletti, sulla base della

relazione della Commissione elettorale sui risultati definitivi delle elezioni (verifica del mandato) e definisce la fattispecie riguardante la composizione del Consiglio municipale.

Articolo 26

(1) Il Comitato per le elezioni e le nomine ha il presidente, il vicepresidente e tre membri.

(2) Il Comitato per le elezioni e le nomine viene eletto alla prima seduta del Consiglio municipale nel seno dei consiglieri, su proposta della persona che presiede al Consiglio municipale o al minimo di 5 (cinque) membri del Consiglio municipale.

Articolo 27

(1) Il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali ha un presidente, vicepresidente e tre membri.

(2) Il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali viene eletto dal Consiglio municipale nel seno dei consiglieri, su proposta del presidente del Consiglio municipale o al minimo di 5 (cinque) membri del Consiglio municipale o dall'organismo di lavoro autorizzato

VI. RAPPORTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E IL Sindaco

Articolo 28

(1) Il Sindaco/i vicesindaci presenziano alle sedute del Consiglio municipale.

(2) Nel caso di assenza, nelle sedute del Consiglio municipale il Sindaco è sostituito da uno dei vicesindaci, da lui nominati.

Articolo 29

(1) Il Sindaco nomina il proprio rappresentante come relatore al Consiglio municipale in merito al dibattito sulle proposte delle delibere e degli altri atti e sull'espressione del parere in merito agli emendamenti.

(2) Il rappresentante del Sindaco, presente alle sedute del Consiglio municipale e degli organismi di lavoro, partecipa al lavoro degli stessi, esprime i pareri del Sindaco, informa e rende informazioni professionali e informa il Sindaco in merito ai pareri del Consiglio municipale, ovvero degli organismi di lavoro.

(3) Se il rappresentante autorizzato dal Sindaco non è presente ai dibattiti, il Consiglio municipale o l'organismo di lavoro può, se ritiene indispensabile la presenza del relatore, sospendere o rinviare il dibattito su un determinato

tema.

Articolo 30

(1) Della convocazione delle sedute, il presidente del Consiglio municipale e i presidenti degli organismi di lavoro del Consiglio municipale informano il Sindaco e i relatori al minimo 2 giorni prima della data in cui avrà luogo la seduta.

Articolo 31

(1) Le modalità e il procedimento di destituzione del Sindaco è prescritto dalla legge.

VII. ATTI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

1. Disposizioni generali

Articolo 32

(1) Le delibere e gli altri atti emanati dal Consiglio municipale sulla base dei diritti e delle autorizzazioni definite dalla legge e dallo Statuto sono firmate dal presidente del Consiglio municipale.

(2) Sugli originali degli atti del Consiglio municipale viene apposto il timbro del Consiglio municipale. Per originale di un atto del Consiglio municipale s'intende il testo della delibera o di un altro atto approvato nella seduta del Consiglio municipale.

(3) Gli originali degli atti del Consiglio municipale sono custoditi permanentemente nell'archivio della Città di Pola.

(4) Le delibere del Consiglio municipale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Città di Pola.

Articolo 33

(1) Il procedimento di emanazione degli atti è istituito sulla base di una proposta dell'atto in forma scritta.

(2) Il diritto a proporre gli atti emanati dal Consiglio municipale lo hanno i consiglieri, i gruppi dei consiglieri, il Sindaco, gli organismi di lavoro del Consiglio municipale, se la legge non prevede che le singole proposte possono essere fatte solo da determinati organismi.

(3) I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un determinato atto o di risolvere una determinata questione di competenza del Consiglio municipale. Il Consiglio municipale discute in merito alla proposta se la proposta è sostenuta da almeno il 10% degli elettori relativo al numero totale degli

elettori nella Città di Pola. Il Consiglio municipale è in obbligo di dare la risposta ai richiedenti entro tre mesi dal ricevimento della proposta.

Articolo 34

(1) La proposta di un atto contiene il fondamento legale per la sua emanazione, il testo della proposta, la motivazione, le questioni fondamentali e la valutazione dello stato che va regolato con l'atto, la valutazione dei fondi necessari per implementare l'atto, il testo delle disposizioni dell'atto in vigore che viene modificato o integrato.

(2) Assieme alla proposta dell'atto, di regola, si trasmette anche la documentazione adeguata.

(3) Se le relazioni, le analisi e le altre informazioni superano le 15 pagine, ai consiglieri, di regola si trasmette il sommario, e i documenti fondamentali sono disponibili presso l'assessorato competente.

Il sommario deve contenere tutti i presupposti essenziali dei documenti fondamentali e il proponente lo trasmette al Consiglio municipale contemporaneamente alla documentazione fondamentale. La persona che espone la relazione, l'analisi o l'informazione è in obbligo di indicare le fonti e la documentazione sulla quale si basa la documentazione fondamentale.

Articolo 35

(1) Il presidente del Consiglio municipale invia la proposta dell'atto al Sindaco, se il Sindaco non è il proponente dell'atto, perché quest'ultimo esprima il suo parere in merito oppure sia a conoscenza dell'atto che, per la sua natura, non richiede l'esame da parte del Sindaco.

2. Interpellanza

Articolo 36

(1) Nella seduta del Consiglio l'interpellanza dà il via al dibattito su una questione di particolare interesse di competenza del Consiglio municipale.

(2) L'interpellanza va presentata in forma scritta. L'interpellanza deve porre chiaramente, formulare e motivare la questione che va esaminata.

(3) L'interpellanza deve includere la base giuridica per la presentazione dell'interpellanza, indicando le domande dall'ambito dei lavori del Consiglio municipale con cui si apre il dibattito di interpellanza, la motivazione dell'interpellanza, questioni fondamentali e la valutazione della situazione da discutere, la proposta della

conclusione di cui il Consiglio municipale deciderà in seguito al dibattito, la valutazione dei fondi necessari ai fini dello svolgimento delle attività richieste dall'interpellanza, il testo delle disposizioni dell'atto vigente che si modifica o integra se si emana il provvedimento proposto dall'interpellanza.

(4) Quando l'interpellanza richiede mezzi finanziari, l'interpellanza deve includere l'importo dei fondi che devono essere preventivati dal bilancio della città e le fonti di finanziamento da cui dovrebbero essere forniti i fondi necessari.

(5) Se l'interpellanza propone un aumento delle spese di bilancio e delle spese superiori all'importo determinato dal bilancio della Città, l'interpellanza può essere discussa a condizione che contemporaneamente proponga una riduzione di altre spese e uscite nel bilancio.

(6) L'interpellanza al Presidente del Consiglio Comunale dovrà essere presentata da almeno 9 (nove) Consiglieri.

Articolo 37

(1) Il presidente del Consiglio trasmette l'interpellanza ricevuta al Sindaco e ai consiglieri.

(2) Il Sindaco esamina l'interpellanza e trasmette al presidente del Consiglio municipale la relazione sui propri pareri, atteggiamenti e proposte in merito alla stessa, entro 15 giorni dalla data del ricevimento.

(3) Il presidente del Consiglio municipale trasmette ai consiglieri la relazione del Sindaco.

Articolo 38

(1) L'interpellanza, di regola, viene messa all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio municipale che si tiene dopo il ricevimento della relazione del Sindaco in merito all'interpellanza al presidente del Consiglio municipale.

(2) Se il Sindaco non presenta la relazione entro il termine utile, l'interpellanza va messa all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio municipale, dopo la decorrenza del termine utile.

(3) Il rappresentante dei consiglieri che hanno istituito l'interpellanza può, nella seduta del Consiglio municipale, motivare l'interpellanza nel corso di un'esposizione della durata di 10 minuti. Il Sindaco e la persona da lui autorizzata può dare a voce la motivazione della relazione del Sindaco riguardante l'interpellanza.

(4) Nella seduta del Consiglio municipale il dibattito è conforme al presente regolamento di

proceduta.

(5) Terminato il dibattito in merito all'interpellanza, il Consiglio municipale emana la relativa delibera.

(6) I consiglieri che hanno istituito l'interpellanza la possono ritirare al più tardi prima che si deliberi in merito alla stessa.

Articolo 39

(1) Se Il Consiglio municipale ha respinto un'interpellanza, non è possibile presentare un'interpellanza sullo stesso tema prima che siano decorsi 3 mesi, dalla data in cui il Consiglio municipale ha emanato la delibera con la quale venne respinta l'interpellanza.

(2) Il presidente del Consiglio municipale respingerà con una delibera l'interpellanza che non è stata presentata in conformità alle disposizioni del presente Regolamento di procedura e informa ne informa il Consiglio municipale.

3. Il dibattito pubblico

Articolo 40

(1) Nel procedimento di emanazione di un atto è possibile attuare il dibattito pubblico.

(2) Dibattito pubblico è considerato il recapito della bozza o della proposta dell'atto, sulla base della delibera del Sindaco o del Consiglio municipale, ai consiglieri, agli organismi del Consiglio di cui la competenza, ai partiti politici e alle liste civiche i cui candidati sono consiglieri del Consiglio municipale perché esprimano il proprio parere in merito, come pure anche agli altri soggetti il cui parere sarebbe rilevante per l'emanazione dell'atto generale.

(3) La durata del dibattito pubblico di cui al comma precedente viene stabilita da una delibera del Sindaco o del Consiglio municipale.

4. Dibattito al Consiglio municipale in merito alla proposta degli atti

Articolo 41

(1) Della proposta degli atti il Consiglio municipale discute, di regola, entro 1 mese dal giorno di presentazione della stessa al presidente del Consiglio.

Articolo 42

(1) Il dibattito riguardante la proposta di un atto al Consiglio comprende la presentazione introduttiva da parte del proponente, il dibattito

sulla proposta dell'atto e sugli emendamenti esibiti.

(2) Le relazioni e pareri degli organismi di lavoro vanno recapitati ai consiglieri in forma scritta.

(3) Il proponente di un atto può ritirare la propria proposta di un atto fino alla conclusione del dibattito.

(4) Concluso il dibattito il presidente dà la parola al proponente affinché quest'ultimo risponda alla domande poste durante il dibattito e Il Consiglio municipale decide sugli emendamenti e delibera.

Articolo 43

(1) Il presidente del Consiglio municipale può decidere di unire i dibattiti per i punti dell'ordine del giorno che per contenuto o natura sono simili.

(2) Nel caso di obiezione in merito all'unione dei dibattiti il Consiglio municipale decide senza dibattere in merito.

Articolo 44

(1) Nel procedimento di emanazione di un atto, il presidente del Consiglio municipale può decidere di dibattere sulla bozza di una proposta dell'atto (prima lettura) il che comprende la presentazione introduttiva del proponente, il dibattito generale, l'espressione del parere su quanto esposto, sulle obiezioni e sulle proposte durante tutto il dibattito.

(2) Nel dibattito generale su un atto i consiglieri esprimono i propri pareri in merito alle questioni fondamentali che vanno regolate con l'atto in oggetto, sull'estensione e sulle modalità di regolazione dei rapporti nel territorio della città, dibattono in merito ai dettagli il che include anche il dibattito sul contenuto dell'atto, e il relatore dell'organismo di lavoro può esprimere pareri e proposte a nome dell'organismo di lavoro.

(3) Completato il dibattito, il Consiglio municipale con una delibera approva l'emanazione dell'atto e invia la bozza della proposta al proponente affinché prepari la proposta definitiva dell'atto.

(4) La proposta definitiva dell'atto può essere accertata da un altro organismo, se il Consiglio municipale ha così deciso e il proponente ne ha accettato la decisione.

Articolo 45

(1) Il proponente di un atto, ossia il suo rappresentante può, all'inizio del dibattito fare una presentazione introduttiva a voce e dare una breve motivazione supplementare della proposta.

2) Il proponente di una delibera ha diritto di prendere la parola durante il dibattito, dare spiegazioni, esprimere i propri pareri ed esprimersi in merito agli emendamenti presentati e in merito ai pareri e alle osservazioni fatte.

(3) Il Sindaco può chiedere la parola durante il dibattito anche non essendo lui il proponente.

5. Emendamenti

Articolo 46

(1) La proposta di modifica o integrazione della proposta di un atto va fatta per iscritto, in forma di emendamento, con la motivazione.

(2) Il diritto di presentare gli emendamenti lo detengono i proponenti autorizzati di cui al presente Regolamento.

(3) Un emendamento va presentato al presidente del Consiglio municipale, nei seguenti modi.

- consegnandolo all'ufficio del protocollo della Città di Pola, via fax, e-mail, dall'indirizzo registrato intestato al proponente autorizzato,
- entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lavorativo prima del giorno stabilito per la seduta del Consiglio municipale alla quale di esaminerà l'emanazione dell'atto.

(4) Il presidente del Consiglio invia gli emendamenti presentati al proponente e al Sindaco se quest'ultimo non è il proponente, all'organismo di lavoro competente e alla Commissione per lo Statuto e gli altri atti generali.

(5) Gli organi competenti trasmettono al Consiglio municipale i propri pareri e le proprie posizioni, oppure li motivano durante il dibattito riguardante l'atto proposto.

Articolo 47

(1) In via eccezionale, un consigliere può presentare un emendamento seduta stante del Consiglio municipale durante il dibattito, se la maggioranza dei consiglieri presenti è d'accordo. Tale emendamento va presentato per iscritto e motivato.

(2) Il proponente di un atto e il Sindaco possono presentare emendamenti fino alla conclusione del dibattito.

Articolo 48

(1) L'emendamento presentato entro il termine utile, diventa parte integrante della proposta dell'atto e lo si vota separatamente:

- se lo ha presentato il proponente

- se il proponente è d'accordo.

(2) L'emendamento alla proposta di un atto non accettato dal proponente, viene votato separatamente.

(3) Un emendamento approvato alla seduta del Consiglio municipale diventa parte integrante della proposta della quale si delibera.

Articolo 49

(1) Dell'emendamento si pronunciano il proponente e il Sindaco, indipendentemente se il Sindaco è o meno proponente dell'atto.

(2) Il Sindaco, di regola, si pronuncia a voce in merito agli emendamenti e può esprimere il parere come introduzione, durante il dibattito o direttamente prima che si proceda alla votazione in merito ai singoli o a tutti gli emendamenti. Il Sindaco trasmette al presidente del Consiglio municipale il parere espresso su un emendamento.

Articolo 50

(1) Gli emendamenti vengono votati secondo l'ordine degli articoli della proposta dell'atto ai quali si riferiscono.

(2) Se per un articolo della proposta dell'atto sono stati presentati più emendamenti, si vota prima per l'emendamento che più si distingue dalla soluzione proposta e secondo questo criterio si prosegue per tutti gli altri emendamenti.

(3) Completato il dibattito e deliberato in merito agli emendamenti, si delibera sull'approvazione dell'atto.

6. Approvazione del bilancio

Articolo 51

(1) Il Sindaco, in quanto unico proponente autorizzato, è obbligato a determinare la proposta del bilancio e sottoporla al Consiglio municipale per l'adozione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge speciale.

(2) Il Bilancio viene emanato dal Consiglio municipale con una legge speciale.

(3) Il Presidente del Consiglio municipale invia il bilancio ai consiglieri entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della sessione.

(4) Una discussione unica è condotta sulla proposta di bilancio.

(5) La proposta di bilancio presentata può essere ritirata dal Sindaco prima di votare il bilancio nel suo insieme.

(6) Se il Sindaco non propone il Bilancio al Consiglio municipale o ritira la proposta prima

della votazione del bilancio nel suo complesso e non propone una nuova proposta di bilancio entro il termine che consentirà la sua emanazione, il Governo della Repubblica di Croazia destituirà il Sindaco e i suoi consiglieri che sono stati eletti insieme a lui, secondo una legge speciale.

Articolo 52

(1) Se il Consiglio municipale non emana il bilancio prima dell'inizio dell'anno finanziario, temporaneamente, e al massimo per i primi tre mesi dell'anno finanziario, in conformità alla delibera sui finanziamenti provvisori, si continua con il finanziamento delle attività, delle funzioni e dei programmi della Città di Pola e degli altri utenti del bilancio e fuori del bilancio in conformità alla legge specifica.

(2) la Delibera sul finanziamento provvisorio è emanata dal Consiglio municipale della Città di Pola fino al 31 dicembre, in conformità con le leggi specifiche su proposta del Sindaco o fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia.

(3) Nel caso in cui è sciolto solo il Consiglio municipale, e il Sindaco non è destituito, fino alla nomina del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia, il finanziamento avviene eseguendo le spese e uscite regolari e necessarie in base alla delibera sul finanziamento delle spese e uscite necessarie emanata dal Sindaco.

(4) A seguito della nomina del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia, il Sindaco propone al commissario una nuova decisione sul finanziamento delle spese e delle uscite necessarie in cui sono incluse le entrate e i redditi realizzati, nonché le spese e le uscite effettuate nel periodo fino all'arrivo del fiduciario.

(5) Se fino al 31 marzo non si emana il bilancio, il fiduciario emana la delibera di finanziamento delle spese e uscite necessarie per il periodo fino all'emanazione del bilancio.

(6) La delibera di finanziamento delle spese e uscite necessarie corrisponde sostanzialmente alla delibera sul finanziamento temporaneo prescritto dalla legge speciale, ma in rapporto al periodo per il quale si emana.

7. Emanazione degli atti per procedimento d'urgenza

Articolo 53

(1) In via eccezionale, un atto può essere emanato per procedimento urgenza solo se lo richiedono gli interessi di difesa o altre cause

particolarmente giustificate.

(2) All'emanazione degli atti per procedimento d'urgenza non sono applicati i termini previsti dal presente regolamento.

(3) Assieme alla proposta di emanazione degli atti per procedimento d'urgenza si presenta anche la proposta dell'atto e si la proposta è fatta da un consigliere va sostenuta con la firma di 8 (otto) consiglieri.

(4) La proposta di emanazione degli atti per procedimento d'urgenza va presentata al presidente del Consiglio municipale il quale, senza dilazione, trasmette la proposta ai consiglieri e al Sindaco, se il Sindaco non è il proponente.

Articolo 54

(1) Della proposta e della giustificazione della cause per il procedimento d'urgenza di emanazione degli atti, se il presidente non l'ha messa all'ordine del giorno, si procede alla votazione preliminare senza dibattito quando si approva l'ordine del giorno, e si può deliberare in merito anche durante l'approvazione del supplemento all'ordine del giorno.

Articolo 55

(1) Gli emendamenti all'atto che viene approvato d'urgenza possono essere fatti fino alla conclusione del dibattito.

(2) Al procedimento riguardante gli emendamenti si applicano le disposizioni del regolamento che si riferiscono all'emanazione degli atti in via ordinaria.

VIII. INTERPELLANZE DEI CONSIGLIERI

Articolo 56

(1) I consiglieri possono porre le proprie interpellanze all'inizio della seduta ordinaria del Consiglio municipale, dopo che è stato definito l'ordine del giorno. Le interpellanze possono durare 1 ora, se il Consiglio municipale non decide diversamente.

(2) I consiglieri possono porre le proprie interpellanze al Sindaco, ai vicesindaci, al presidente del Consiglio municipale, alle amministrazioni delle società municipalizzate nelle quali la Città detiene la maggioranza, ai direttori degli enti fondati dalla Città, agli assessori, in relazione alle attività di loro competenza.

(3) Le interpellanze possono essere poste a voce seduta stante del Consiglio municipale o

in forma scritta, per il tramite del presidente del Consiglio municipale, e il consigliere è tenuto a indicare a chi la indirizza.

(4) Il presidente del Consiglio tiene conto dell'alternanza dei consiglieri maggioritari e dell'opposizione che hanno richiesto di porre le domande.

Articolo 57

(1) Un consigliere ha diritto di porre al massimo due domanda in una volta. Il suo intervento in tal senso può durare al massimo 3 minuti.

(2) la risposta all'interpellanza di un consigliere viene, di regola, data seduta stante e può durare 5 minuti e, se ciò non è possibile può durare al massimo 10 minuti.

(3) La risposta scritta a un'interpellanza va data al consigliere entro 30 giorni dal giorno in cui è stata posta. Se non è possibile dare la risposta entro questo termine, la persona alla quale è stata rivolta l'interpellanza è tenuta, mediante il presidente del Consiglio municipale, ad informare il consigliere e indicare le cause che impediscono di rispondere entro il termine utile all'interpellanza.

(4) Le risposte scritte alle interpellanze dei consiglieri si trasmettono per conoscenza a tutti i consiglieri che le trovano sui propri banchi nella prossima seduta del Consiglio municipale.

Articolo 58

(1) Le interpellanze posta di consiglieri come pure le risposte alle stesse devono essere chiare, precise, brevi e possono indicare anche la proposta delle misure che si riferiscono all'interpellanza posta.

(2) Se il presidente del Consiglio municipale ritiene che l'interpellanza non è conforme al Regolamento, egli invita il consigliere a conformare la propria interpellanza. Se il consigliere non conforma la propria interpellanza, il presidente del Consiglio municipale non inoltrerà l'interpellanza alla persona o all'organismo al quale è indirizzata e informa il consigliere in merito.

Articolo 59

(1) Se la risposta si riferirebbe alla domanda che rappresenta un segreto professionale oppure è di natura riservata, la persona alla quale è indirizzata la domanda può proporre di rispondere al consigliere direttamente oppure alla seduta del Consiglio municipale con esclusione del pubblico, oppure a una seduta chiusa dell'organismo di lavoro di cui la competenza. Il Consiglio

municipale decide in merito.

Articolo 60

(1) Ricevuta la risposta, il consigliere può, nella seduta del Consiglio municipale, esprimere il parere in merito alla risposta e porre una domanda aggiuntiva, tutto nella durata di 2 minuti.

(2) La risposta alla domanda aggiuntiva non può durare più di 4 minuti.

IX. ORDINE DURANTE LE SEDUTE

I. Convocazione di una seduta

Articolo 61

(1) Le sedute del Consiglio municipale sono convocate quando necessario, ma al minimo una volta in tre mesi.

(2) Le sedute possono essere ordinaria, tematiche, solenni e si tengono a seconda del programma di lavoro del Consiglio municipale.

(3) Nei casi straordinari è possibile tenere una seduta straordinaria che viene convocata per emanare gli atti che richiedono una procedura urgente.

(4) Le sedute del Consiglio municipale durano fino a che non si esaurisce l'ordine del giorno approvato.

Articolo 62

(1) Le sedute del Consiglio municipale sono convocate dal presidente del Consiglio municipale per iscritto.

(2) L'invito e i documenti per le sedute possono essere trasmessi anche in forma elettronica e nei casi urgenti i consiglieri possono essere convocati anche in altri modi (telefonicamente, con il telegramma, chiamandoli personalmente e sim.).

L'invito alla sessione con i materiali dell'ordine del giorno viene presentato ai consiglieri 8 (otto) giorni prima della sessione. Se esistono motivi giustificati, che devono essere motivati, il termine può essere più breve.

(4) In merito a un altro modo di convocazione delle sedute e la giustificazione del termine per la convocazione più breve, decide il presidente del Consiglio municipale.

(5) L'invito e i materiali per la seduta del Consiglio municipale vanno recapitati ai consiglieri, al Sindaco, ai vicesindaci, agli assessori, al presidente della regine, ai partiti politici i cui membri sono consiglieri, al consiglio dei giovani, al sindacato, all'interprete simultaneo e ai mezzi d'informazione pubblica.

Articolo 63

(1) Con l'invito alla seduta si trasmetta anche la proposta dell'ordine del giorno e, di regola, i materiali che contengono le proposte degli atti, la documentazione necessaria e il verbale della precedente seduta del Consiglio municipale.

(2) Materiali più estesi e importanti da discutere nella sessione del Consiglio e agli organi di lavoro del Consiglio possono essere consegnati ai consiglieri prima della scadenza, senza invito per la sessione e proposte dell'ordine del giorno, con la nota che saranno esaminati in una delle sessioni seguenti del Consiglio.

Articolo 64

(1) Si ritiene che l'invito e i materiali per la seduta del Consiglio siano recapitati il giorno della loro consegna alla posta, ossia se si recapitano mediante il corriere, il giorno in cui sono stati deposti all'indirizzo del consigliere o gli sono stati consegnati direttamente a mano.

Articolo 65

(1) Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di convocare la seduta del Consiglio municipale su richiesta motivata da parte di al minimo 1/3 (un terzo) dei consiglieri, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

(2) Se il presidente del Consiglio municipale non convoca la seduta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà il Sindaco, entro 8 giorni, a convocare la seduta su proposta motivata di al minimo 1/3 dei consiglieri.

(3) Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la seduta del Consiglio municipale può essere convocata, su proposta motivata di al minimo 1/3 (un terzo) dei consiglieri, il dirigente dell'organo centrale preposto all'amministrazione statale competente dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(4) La seduta del Consiglio municipale convocata in conformità ai commi 1, 2 e 3 va tenuta entro 15 giorno dalla convocazione.

(5) La seduta convocata contrariamente alle disposizioni del presente articolo, è ritenuta illegittima e gli atti emanati nulli.

Articolo 66

(1) La seduta tematica è convocata dal presidente del Consiglio municipale al fine di dare le informazioni sul tema e sulle singole questioni d'interesse e significato particolare per la vita dei

cittadini della città di Pola.

(2) Dopo aver aperto la seduta il presidente del Consiglio municipale dà la parola al relatore della seduta tematica, dopo la cui presentazione viene aperto il dibattito; la seduta si conclude quando le domande riguardanti il tema sono esaurite.

Articolo 67

(1) La seduta solenne del Consiglio municipale è aperta dal presidente del Consiglio municipale con il saluto – introduzione alla celebrazione in onore della Giornata della città di Pola.

Articolo 68

(1) La seduta straordinaria può essere convocata dal presidente del Consiglio municipale con l'ausilio dei mezzi elettronici, con il telegramma, telefono o chiamando personalmente i consiglieri, quando lo richiede l'urgenza del procedimento.

(2) La proposta di convocazione della seduta straordinaria deve essere presentata al presidente del Consiglio municipale in forma scritta e firmata da 9 (nove) consiglieri, ossia dal Sindaco.

(3) Alla proposta di convocazione della seduta straordinaria del Consiglio municipale, i proponenti autorizzati indicano i motivi per la convocazione della seduta straordinaria e propongono l'ordine del giorno della seduta.

(4) Il presidente del Consiglio indice la seduta straordinaria del Consiglio non più tardi di 15 giorni dal giorno di ricevimento della proposta.

2. Ordine del giorno

Articolo 69

(1) Il presidente del Consiglio municipale propone l'ordine del giorno della seduta del Consiglio municipale e, di regola, lo conferma all'inizio della seduta.

Articolo 70

(1) Il presidente del Consiglio municipale, nella seduta del Consiglio, può modificare la proposta scritta dell'ordine del giorno escludendo alcuni dei punti, integrando dei punti all'ordine del giorno, modificando la dicitura di alcuni punti dell'ordine del giorno oppure modificando l'ordine dei punti dell'ordine del giorno.

(2) Un consigliere e il gruppo dei consiglieri hanno diritto di presentare, per iscritto, la modifica e l'integrazione dell'ordine del giorno 1 (uno) giorno prima che la seduta abbia luogo.

(3) Se nell'ordine del giorno non è stata

inclusa la modifica del proponente autorizzato, e il proponente si attiene alla propria proposta, il presidente può mettere alla votazione la modifica dell'ordine del giorno.

(4) Nel definire l'ordine del giorno, innanzi tutto si delibera separatamente sulla proposta di escludere alcuni dei punti, si prosegue con l'integrazione di nuovi punti e di seguito delibera in merito all'urgenza di un procedimento.

Articolo 71

(1) Il presidente del Consiglio municipale mette ai voti la proposta dell'ordine del giorno approvato. Il consiglio municipale delibera senza dibattere in merito.

(2) L'ordine del giorno è approvato quando ha votato a favore la maggioranza dei consiglieri presenti.

(3) Dopo che è stato approvato l'ordine del giorno della seduta, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, il presidente del Consiglio municipale rende noto ai consiglieri l'ordine del giorno approvato.

Articolo 72

(1) Se la seduta del Consiglio dura più di un giorno, il presidente del Consiglio ha la facoltà di proporre l'integrazione di nuovi punti all'ordine del giorno.

3. Presidenza e partecipazione alle sedute

Articolo 73

(1) Il presidente del Consiglio municipale presiede le sedute del Consiglio municipale.

(2) Se il presidente del Consiglio municipale è impossibilitato, assente e partecipa al dibattito nel corso della seduta in qualità di consiglieri, viene sostituito dal vice-presidente da lui scelto, o se non lo ha scelto, il vicepresidente più anziano.

Articolo 74

(1) Nel lavoro della seduta possono presenziare solo le persone invitate dal presidente del Consiglio municipale.

(2) A nessuno è permesso di parlare nella seduta prima di chiedere e ricevere la parola dal presidente del Consiglio municipale.

(3) Le notifiche per gli interventi si ricevono prima che sia aperto il dibattito. Nel dibattito parlano, di regola, dal pulpito i proponenti autorizzati, i rappresentanti dei gruppi dei consiglieri e il presidente del Consiglio municipale quando partecipa al dibattito. I consiglieri parlano

dai propri posti.

(4) Il presidente del Consiglio tiene conto che la persona che prende la parola non sia ostacolata e disturbata.

(5) Solo il presidente del Consiglio municipale ha la facoltà di ammonire o d'interrompere la persona che ha preso la parola.

Articolo 75

(1) Il presidente del Consiglio municipale dà la parola di consiglieri secondo l'ordine di notifica.

(2) Al consigliere che desidera parlare della violazione del Regolamento o della violazione dell'ordine del giorno approvato, il presidente dà la parola non appena richiesta. L'esposizione di quel consigliere non può durare più di tre minuti.

(3) Il presidente del Consiglio municipale motiva in merito all'osservazione fatta.

(4) Se il consigliere non è soddisfatto della motivazione ricevuto, si delibera nella seduta, senza dibattito.

(5) Se un consigliere chiede la parola al fine di correggere una citazione da lui ritenuta espressa erroneamente e che sarebbe causa di malinteso o che richiede la spiegazione, il presidente gli darà la parola non appena finisce l'esposizione del consigliere che ha causato tale situazione, in merito a tutti i punti eccetto il punto "interpellanze dei consiglieri".

(6) Nella propria esposizione un consigliere deve limitarsi alla correzione ossia alla spiegazione. La sua esposizione non può durare più di 2 (due) minuti.

(7) Se un consigliere chiede la parola per rispondere al citato (replica), il presidente gli darà la parola non appena finisce l'esposizione di colui che ha presentato il citato. La replica non può durare più di due minuti.

(8) Il consigliere può correggere un citato sbagliato e rispondere all'esposizione (replica) una sola volta e precisamente solo in merito all'esposizione originale.

Articolo 76

(1) La persona che ha preso la parola può parlare solo in merito al tema che si discute e secondo l'ordine nel giorno approvato. Se si dovesse allontanare dal tema dell'ordine del giorno, il presidente del Consiglio lo ammonirà di attenersi all'ordine del giorno.

(2) Se la persona che ha preso la parola anche dopo l'ammonizione non rispetta il tema dell'ordine del giorno, il presidente del Consiglio

gli può togliere la parola.

Articolo 77

(1) Dello stesso tema si può parlare solo una volta.

(2) Un consigliere durante il dibattito può parlare al massimo per 5 minuti e i rappresentanti dei gruppi fino a 10 minuti, ossia se il dibattito è unificato 15 minuti.

(3) In via eccezionale, se un tema è importante, il Consiglio municipale può decidere che un consigliere può parlare anche più a lungo.

4. Mantenimento dell'ordine e provvedimenti disciplinari

Articolo 78

(1) Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di mantenere l'ordine nelle sedute.

(2) Per il disturbo dell'ordine alla seduta, il presidente del Consiglio può infliggere una misura disciplinare.

(3) Se la persona che ha preso la parola si allontana dell'oggetto dell'ordine del giorno, parla senza che il presidente glielo abbia concesso, con le proprie interruzioni o in altro modo disturba colui che parla, vuole correggere un citato errato o ammonire della violazione del regolamento, inizia a parlare di un altro tema per il quale non gli è stata data la parole o nell'espone offende gravemente le persone che partecipano al lavoro o sono ospiti del Consiglio municipale, con il proprio comportamento inadeguato diverge dalle regola di comportamento generali o in altro modo disturba l'ordine della seduta, il presidente del Consiglio municipale lo ammonirà.

(4) Se anche dopo essere stata ammonita, la persona di cui sopra continua a comportarsi nel modo che ha portato all'ammonimento, o nella sua esposizione compromette gravemente la reputazione del Consiglio municipale, dei consiglieri o degli altri funzionari, il presidente del Consiglio municipale gli toglie la parola e, se necessario, lo allontana dalla seduta, se egli con il proprio comportamento ha disturbato l'ordine nel modo di mettere in questioni la continuazione della seduta.

(5) Se il consigliere si rifiuta di lasciare la seduta, il presidente del Consiglio municipale stabilisce che il consigliere è stato espulso dalla seduta e il suo voto non viene contato nella votazione e, se necessario, il presidente del Consiglio interrompe temporaneamente il lavoro della seduta fino a che il consigliere non viene espulso dalla seduta.

5. Svolgimento della seduta

Articolo 79

(1) Dopo l'apertura della seduta e prima di approvare l'ordine del giorno, il presidente del Consiglio municipale, facendo l'appello oppure controllando i fogli di presenza, stabilisce la presenza dei consiglieri.

(2) Il presidente del Consiglio informa i consiglieri del numero dei consiglieri presenti alla seduta e quali consiglieri lo hanno informato di non poter presenziare alla seduta.

(3) Se stabilisce che alla seduta non è presente il numero di consiglieri sufficiente, il presidente del Consiglio municipale rinvia la seduta. La seduta può essere interrotta o rinviata anche se nel caso della seduta si stabilisce che non è presente la maggioranza dei consiglieri.

Articolo 80

(1) Dopo aver accertato il quorum, il presidente del Consiglio dà le spiegazioni necessaria relativa al lavoro della seduta e informa i presenti sulle precedenti domande.

(2) Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno si ricede alle interpellanze dei consiglieri e al dibattito concernente i singoli temi, secondo l'ordine definito nell'ordine del giorno approvato.

(3) Nel dibattito sui temi definiti nell'ordine del giorno, i consiglieri e i rappresentanti dei gruppi dei consiglieri possono esprimere i propri pareri.

(4) Il consigliere che ha notificato che desidera parlare, e non era presente nella sala del consiglio quando chiamato, perde il diritto di parlare del tema dell'ordine del giorno per il quale si era notificato.

Articolo 81

(1) Indipendentemente dal fatto se alla seduta è presente il numero sufficiente di consiglieri per deliberare validamente, il presidente del Consiglio municipale può decidere di iniziare con il dibattito riguardante parte o tutti i punti dell'ordine del giorno approvato e di procedere con la votazione alla stessa o alla prossima seduta del Consiglio.

Articolo 82

(1) In merito a ogni punto dell'ordine del giorno, alla seduta prima si discute e dopo si vota, se in questo regolamento non è definito altrimenti.

(2) Se durante il dibattito sorge il dubbio rispetto ai singoli punti dell'ordine del giorno che

la delibera non potrà essere emanata per mancanza di dati o documentazione nei materiali antecedenti la seduta o per altri motivi, su proposta di al minimo 9 (nove) consiglieri o del presidente del Consiglio municipale, il Consiglio municipale può, con una propria delibera, decidere di rinviare la deliberazione alla prossima seduta.

(3) Il presidente del Consiglio municipale chiude il dibattito quando stabilisce che non vi sono più persone che desiderano parlare e sono autorizzate a farlo e dà la parola al proponente affinché risponda alle domande del dibattito. Dopodiché invita i consiglieri a votare le proposte degli atti.

(4) Assolti tutti i punti dell'ordine del giorno, il presidente del Consiglio municipale chiude la seduta.

6. Deliberazioni

Articolo 83

(1) Il Consiglio municipale delibera a maggioranza dei voti, se alla seduta presenzia la maggioranza di tutti i consiglieri, se il regolamento o un'altra prescrizione non prevede diversamente.

(2) Se il presidente del Consiglio municipale ritiene che alla seduta non presenzia il numero di consiglieri sufficiente per poter deliberare validamente, può decidere di stabilire quanti consiglieri sono presenti sulla base della conta.

Articolo 84

(1) Il Consiglio municipale emana i seguenti atti a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri:

- lo Statuto della Città
- il Regolamento di procedura del Consiglio municipale
- il bilancio e la relazione annuale di esecuzione del bilancio
- la delibera di indizione del referendum sulle questioni riguardanti l'autogoverno, stabilite dallo Statuto della Città
- la delibera di elezione e destituzione del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale
- prestiti a lungo termine
- le altre questioni prescritte dalla legge o dallo Statuto.

7. Votazioni al Consiglio municipale

Articolo 85

(1) Le votazioni alle sedute del Consiglio sono

pubbliche. Il consiglio municipale può decidere di votare per scrutinio segreto in merito a determinate questioni.

(2) Le votazioni pubbliche si eseguono per alzata di mano o con la dichiarazione a voce di ogni singolo consigliere.

(3) La votazione per alzata di mano si esegue nel seguente modo. Il presidente del Consiglio municipale invita i consiglieri a dichiararsi chi è “favorevole”, dopo che è “contro” ossia chi è astenuto dalla votazione.

(4) I consiglieri si dichiarano singolarmente si esegue nel seguente modo. Ogni consigliere chiamato pronuncia “favorevole” o “Contro” la proposta, ossia “astenuto”. Finito l’appello, vengono chiamati nuovamente i consiglieri per i quali nella lista degli stessi non è stato registrato che hanno votato.

Articolo 86

(1) Nell’approvare l’ordine del giorno si vota “pro” o “contro”.

(2) Se durante le votazioni di un emendamento meno della metà è consiglieri si dichiara contro, il presidente del Consiglio municipale può stabilire immediatamente che l’emendamento è stato respinto.

Articolo 87

(1) Il presidente del Consiglio municipale rende noto il risultato delle votazioni.

(2) Su richiesta di al minimo 9 consiglieri che chiedono la verifica delle votazioni, il presidente del Consiglio municipale ordina la conto e rende noto nuovamente il risultato delle votazioni.

Articolo 88

(1) La votazione a scrutinio segreto si esegue con le schede. Le schede sono di uguale dimensioni, colore, forme e sono autenticati con il timbro del Consiglio municipale.

(2) Sulle schede i cognomi dei candidati sono indicati in ordine alfabetico e si vota cerchiando il numero ordinale davanti al cognome del candidato.

(3) Se si vota di una singola proposta o oggetto, la domanda va posta chiaramente e precisamente e si vota “pro” o “contro” e “astenuto”.

(4) Le schede sono preparate dai dipendenti dell’organo amministrativo competente, che aiutano il presidente del Consiglio municipale nella votazione a scrutinio segreto. Il presidente del Consiglio municipale può decidere che un determinato numero di consiglieri lo aiuti nello

scrutinio segreto.

Articolo 89

(1) Il dipendente o il consigliere che aiuti il presidente del Consiglio municipale nello scrutinio segreto, consegna ai consiglieri le schede e cerchia il numero ordinale davanti al cognome del consigliere al quale è stata consegnata la scheda.

(2) Il numero delle urne e il luogo della loro ubicazione viene deciso dal presidente del Consiglio municipale e durante la votazione vicino a ogni urna sta uno dei consiglieri scelto per aiutare il presidente del Consiglio.

(3) Nel caso si ripeta lo scrutinio segreto, la seduta viene interrotta per poter preparare nuove schede.

(4) La votazione ripetuta è eseguita con le stesse modalità della prima votazione.

Articolo 90

(1) Un consigliere può votare con una sola scheda, personalmente.

(2) Non è valida la scheda non compilata, la scheda nella quale sono aggiunti nuovi nomi, ossia la scheda che è stata compilata nel modo in cui non è possibile stabilire per chi o per cosa ha votato il consigliere.

Articolo 91

(1) Dopo che tutti i consiglieri presenti hanno consegnato le schede e dopo che il presidente del Consiglio ha reso noto che le votazioni sono complete, si procede alla definizione dei risultati della votazione nella sala in cui ha luogo la seduta.

(2) Il risultato delle votazioni si definisce sulla base delle schede consegnate.

(3) Il risultato delle votazioni è accertato dal presidente del Consiglio alla presenza dei consiglieri che lo hanno aiutato nella votazioni.

(4) Il presidente del Consiglio rende noti i risultati della votazioni nella stessa seduta delle votazioni.

X. VERBALE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

Articolo 92

(1) Il lavoro della Commissione viene messo a verbale. Il verbale comprende:

- il numero ordinale della seduta, l’indicazione se la seduta è ordinaria, straordinaria o tematica, la data e il luogo della stessa, l’ora dell’inizio e l’ora della conclusione
- i dati sul numero totale dei consiglieri, sul

numero dei consiglieri presenti, i nomi e i cognomi dei consiglieri assenti e il dato su chi presiede la seduta del Consiglio

- i dati riguardanti le persone che partecipano al lavoro o sono presenti alla seduta (nome, cognome, funzione)
- i dati sull'apertura della seduta, sull'approvazione dell'ordine del giorno (con l'indicazione delle modifiche proposte e l'integrazione all'ordine del giorno, chi ha fatto le proposte e come sono approvate)
- l'ordine del giorno approvato con le modifiche e integrazioni, se del caso
- le interpellanze dei consiglieri nel testo integro
- la denominazione del proposta dell'atto
- il nome, il cognome e la funzione del proponente, il nome, il cognome e la funzione di colui che presenta l'emendamento, i nomi e i cognomi delle persone che hanno partecipato al dibattito
- il risultato delle votazioni
- la denominazione dell'atto approvato dal Consiglio municipale.

(2) All'inizio della seduta ciascun consigliere ha diritto di esprimere le osservazioni sul verbale della precedente seduta del Consiglio.

(3) Della fondatezza delle osservazioni riguardanti il verbale si decide nella seduta del Consiglio municipale, senza dibattere in merito.

(4) Se l'osservazione è stata approvata, il verbale sarà adeguatamente modificato o saranno incluse le integrazioni richieste.

Articolo 93

(1) Il verbale rispetto al quale non sono state fatte osservazioni, ossia il verbale al quale sono state apportate le modifiche e integrazioni conformemente alle osservazioni fatte, si ritiene approvato.

(2) Il verbale viene firmato dal verbalizzante e dal presidente del Consiglio, ossia dal vicepresidente del Consiglio, se egli presiede la seduta.

(3) I materiali trasmessi con l'invito alla seduta del Consiglio sono custoditi nella documentazione del dipartimento di cui la competenza del Consiglio, in conformità alle prescrizioni sull'esercizio delle attività d'ufficio.

(4) Al verbale si allegano gli atti e le delibere emanata alla seduta del Consiglio.

Articolo 94

(1) Un consigliere può prendere visione del

verbale.

(2) Su richiesta del gruppo dei consiglieri, dell'organismo di lavoro del Consiglio municipale o di un altro organo statale o amministrativo, il presidente del Consiglio municipale può trasmettere la fotocopia del verbale oppure indirizzare gli stessi a prendere visione del verbale.

(3) Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al verbale, sono applicate anche al verbale degli organismi di lavoro del Consiglio.

Articolo 95

(1) Il lavoro del Consiglio municipale si può registrare con gli ausili audio, come pure video di tutta la seduta.

(2) Se si eseguono le registrazioni di cui al precedente comma di questo articolo, su richiesta i consiglieri avranno modo di sentire/vedere la riproduzione degli stessi e, su assenso del presidente del Consiglio municipale, la trascrizione stenografica di una determinata parte o di tutta la registrazione audio della seduta del Consiglio municipale.

(3) Quando la seduta del Consiglio municipale è registrata con i mezzi audio, non è obbligatorio redigere la trascrizione stenografica della stessa.

(4) L'assessorato responsabile dei lavori del Consiglio Comunale si occupa della conservazione di registrazioni audio e video se esistenti.

XI. PUBBLICITÀ DEL LAVORO

Articolo 96

(1) Le sedute del Consiglio municipale sono pubbliche.

(2) I rappresentanti degli organi dell'autogoverno locale, dell'associazioni dei cittadini, del consigli delle minoranze etniche, i cittadini e i rappresentanti dei mass media possono seguire il lavoro del Consiglio municipale, ma non è permesso che loro disturbino l'ordine e lo svolgimento della seduta.

(3) Le persone di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuto a chiedere per iscritto dal presidente del Consiglio municipale la presenza dei propri rappresentanti alla seduta non più tardi di 2 giorni prima che la seduta del Consiglio municipale abbia luogo.

(4) Se il numero delle persone che partecipano e seguono il lavoro del Consiglio municipale supera il numero dei posti disponibile nella sala, il presidente del Consiglio municipale può limitare il numero delle persone che possono seguire il

lavoro del Consiglio municipale.

(5) Le persona alle quali il presidente del Consiglio municipale ha acconsentito di presenziare alla seduta, possono accedere nella sala del consiglio su esibizione della carta d'identità o di un altro documento d'identificazione.

Articolo 97

(1) Del lavoro del Consiglio municipale il pubblico è informato mediante i mass media, l'albo pubblicazione sulle pagine Internet della Città di Pola.

(2) Sono esclusi al pubblico i dati che, sulla base di prescrizioni particolari, sono classificati con un determinato livello di segretezza e, se necessario, il pubblico può essere escluso dalla seduta.

Articolo 98

(1) Al fine di informare il pubblico quanto più completamente e precisamente dei risultati del lavoro del Consiglio municipale e degli organismi di lavoro si può dare l'informazione ufficiale per la stampa e gli altri mezzi d'informazione pubblica, il che è deciso dal presidente del Consiglio municipale.

XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 99

(1) Se alcune delle questioni di competenza del Consiglio municipale non sono regolate dal presente regolamento o sono dubbie, saranno regolate con un atto speciale del Consiglio municipale.

Articolo 100

(1) Il presente Regolamento di procedura del Consiglio municipale entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

(2) Il giorno di entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità del regolamento di procedura del Consiglio municipale (Bollettino ufficiale della Città di Pola, n. 7/09).

CLASSE: 021-05/13-01/27

NUM.PROT.: 2168/01-01-02-02-0206-13-4

Pola, 27/03/2013

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

IL PRESIDENTE

Marko Martinčić, m.p.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
dalla "GU" 14/2015.**

Articolo 2

(1) La presenti modifiche e integrazioni al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula -Pola entrano in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
dalla "GU" 2/2018.**

Articolo 6

(1) Si autorizza il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali a stabilire e rilasciare il testo emendato del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola".

Articolo 7

(2) La presenti modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula -Pola entrano in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**NUMERO 02/18
PAGINA 46**

INDICE

1. Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della Città di Pula-Pola.....	1
2. Modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.....	3
3. Statuto della Città di Pula-Pola (testo emendato).....	4
4. Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola (testo emendato)	29